Assicurazione Incendio All Risks, ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Responsabilità Civile Prodotti e Trasporti

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 − R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Polizza "I Grandi Vini"

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza si rivolge ad aziende operanti nell'ambito della produzione e distribuzione vinicola/enologica. È una polizza Incendio e di Responsabilità Civile, a copertura dei danni diretti subiti dai beni assicurati e della responsabilità civile dell'Assicurato in conseguenza di difetto di prodotto fabbricato e/o venduto dallo stesso Assicurato. Sono inoltre oggetto di copertura i trasporti e le spedizioni delle merci inerenti l'attività vinicola/enologica dell'Assicurato effettuati nei/dai Paesi indicati nelle Condizioni di Assicurazione.



Che cosa è assicurato?

- ✓ I danni materiali e diretti subiti dal vino (grappoli d'uva recisi, mosti, vini in lavorazione, vini da invecchiamento, vini confezionati, imballati o pronti per la vendita compresi i relativi imballaggi, bottiglie, tappi e ogni altra materia prima accessoria necessaria) nelle ubicazioni assicurate in conseguenza di un evento non escluso ai sensi di polizza, comprese le spese straordinarie e i costi documentati sostenuti dall'Assicurato (garanzia Incendio All Risks Danni Materiali e Diretti al Vino)
- ✓ I danni materiali e diretti subiti da macchinari, attrezzature, arredamento, apparecchiature elettroniche e merci (escluso il vino) presenti nelle ubicazioni assicurate in conseguenza di un evento non escluso ai sensi di polizza (garanzia Incendio All Risks Danni Materiali e Diretti a Fabbricati, Macchinari, Attrezzature)
- L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni causati a terzi da difetto dei prodotti fabbricati, venduti o distribuiti dall'Assicurato derivanti da morte, lesioni personali o danneggiamento di cose (diverse dal prodotto difettoso) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti (garanzia RC Prodotti)
- ✓ I trasporti e le spedizioni, nonché relative giacenze di transito, di vini in genere comunque imballati e merci inerenti l'attività vinicola/enologica dell'Assicurato, spiriti e olio, effettuati nell'ambito del territorio italiano, Europa e altri Paesi del mondo purché indicati nella proposta formulata dall'Impresa (garanzia Trasporti)

L'Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. somme assicurate), indicati nella proposta formulata dall'Assicuratore.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- Danni materiali e diretti subiti da: grappoli d'uva sulle viti (frutti pendenti); beni posti all'aperto, fatta eccezione per i vini riposti in contenitori (es. silos, vasche in cemento, serbatoi) all'aperto in vetro (escluse le bottiglie), all'aperto per loro naturale destinazione; beni all'aperto riposti in contenitori di vetro; vinacce e/o sottoprodotti della pigiatura, se non escluse, quelle facenti parte del processo di lavorazione; beni già venduti, caricati a bordo di automezzi
- Spese di sostituzione del prodotto difettoso e l'importo pari al loro controvalore
- 🔀 Danni derivanti da violazione di brevetti o marchi
- Danni causati da prodotti non fabbricati in conformità alla normativa vigente in tema di sicurezza, salute ed igiene pubblica
- Danni derivanti da contrabbando, commercio, attività o traffici illeciti, proibiti o clandestini
- 🗴 Trasporti effettuati via nave in bulk
- Trasporti e/o spedizioni di merci destinate e/o provenienti nei/dai seguenti Paesi: Afghanistan, Corea del Nord, Cuba, Iran, Iraq, Liberia, Siria, Sudan, Russia e gli altri Stati della C.S.I, nonché Paesi aventi disposizioni di Legge che impongono la copertura assicurativa con assicuratori locali

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono applicabili franchigie e sottolimiti di indennizzo specifici per ogni garanzia
- Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Italia relativamente alle garanzie Incendio
- ✓ Mondo intero, con possibilità di includere o escludere Usa e Canada seguito accordo con l'Assicuratore, in relazione alla garanzia RC Prodotti
- ✓ Relativamente alla garanzia Trasporti, nell'ambito della territorialità concordata, con esclusione di Afghanistan, Corea del Nord, Crimea, Cuba, Iran, Iraq, Liberia, Siria, Sudan, Russia e Stati della C.S.I. ad est del 42° meridiano



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Fare quanto è possibile per evitare o diminuire ogni danno
- Denunciare per iscritto all'Assicuratore ogni eventuale sinistro entro 3 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza, predisponendo un elenco dettagliato dei danni diretti subiti e fornendo tutte le informazioni e la documentazione richiesta per la gestione del sinistro da parte dell'Assicuratore
- In relazione alla garanzia Incendio: in caso di sinistro derivante da incendio o atto doloso in relazione, presentare entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, inviandone copia all'Assicuratore, precisando il momento di inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno; conservare le tracce e i residui del sinistro fino a specifica autorizzazione allo smaltimento fornita dall'Assicuratore o dal Perito; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Assicuratore o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; fornire all'Assicuratore entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che l'Assicuratore potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni indiretti
- In caso di sinistro relativo alla garanzia Trasporti: chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna a destino, l'intervento del commissario di avaria o perito designato dall'Assicuratore, svolgendo la contestazione dei danni mediante perizia in contraddittorio con il vettore ed ogni altro soggetto eventualmente responsabile; in caso di trasporto a mezzo ferrovia o posta, redigere verbale in contraddittorio con l'Amministrazione interessata; compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile; compiere tutti gli atti che fossero ritenuti necessari od opportuni dall'Assicuratore che se ne assume ogni onere e responsabilità; astenersi dal transigere o riscuotere indennizzo alcuno senza preventivo consenso scritto dell'Assicuratore; fornire all'Assicuratore ogni documento utile ed ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta; in caso di sinistro derivante da furto e rapina, esporre regolare denuncia del fatto all'Autorità di Polizia facendosi rilasciare copia della denuncia o attestato di avvenuta presentazione di denuncia



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdettata tramite lettera raccomandata inviata entro 1 mese dalla scadenza del periodo assicurativo in corso. La polizza prevede inoltre il diritto di recesso di entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 30 giorni.

Assicurazione Incendio All Risks, Responsabilità Civile Prodotti e Trasporti



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Polizza "I Grandi Vini"

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Ottobre 2019, Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – <u>italy@pec.chubb.com</u> -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2018 è pari a £ 2.194.887.680 (€ 2.453.675.912) e comprende il capitale sociale pari a £ 786.119.879 (€ 878.807.343) e le riserve patrimoniali pari a £ 1.408.767.801 (€ 1.574.868.569). Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 134%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a £ 1.637.382.926 (€ 1.830.438.560) e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a £ 2.193.459.412 (€ 2.452.079.244). Il requisito patrimoniale minimo è pari a £ 494.096.720 (€ 552.353.194). Gli importi in Euro riferiti alle poste di bilancio sopra riportate sono calcolati secondo il cambio corrente della Banca d'Italia alla data del 31 Dicembre 2018 (GBP 1 = € 1,117905). Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito https://www.chubb.com/uken/about-us/europe-financial-information.aspx.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni consequenziali e derivanti da danni materiali e diretti (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti al Vino)
- ✓ Guasti per ordine delle Autorità (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti al Vino)
- ✓ La perdita del prodotto contenuto in contenitori causata da una qualunque rottura e/o cedimento accidentale dei predetti contenitori e/o tubazioni e/o valvole e/o tubi (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti al Vino)
- La perdita di vini in bottiglia e relativi vetri non utilizzabili a seguito di espulsione repentina dei tappi, quando l'evento sia riscontrabile su una pluralità di bottiglie (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti al Vino)
- ✓ Danni materiali e diretti subiti derivanti di terremoto (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti al Vino)
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da inondazioni, alluvioni ed allagamenti (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti al Vino)
- Danni materiali e diretti derivanti da furto, rapina ed estorsione dei beni assicurati (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti al Vino)
- ✓ Trasporto grappoli d'uva relativamente ai grappoli d'uva recisi effettuati a mezzo carri o carretti trainati da trattori, dal punto di raccolta al luogo di stoccaggio o lavorazione, purché il tutto avvenga nell'ambito dell'area privata di proprietà od in uso al Contraente (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti al Vino)
- ✓ In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, il rimborso delle spese straordinarie e documentate necessariamente sostenute dall'Assicurato per il proseguimento dell'attività (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti al Vino)
- ✓ Spese di sgombero macerie (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti al Vino)
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da contaminazione del prodotto in lavorazione conseguente esclusivamente ad un

- guasto accidentale avvenuto all'interno del macchinario, entro il limite massimo di € 50.000 (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti al Vino)
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da eventi atmosferici (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti a Fabbricati, Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci)
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da atti dolosi (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti a Fabbricati, Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci)
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da terrorismo (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti a Fabbricati, Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci)
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da grandine su fragili (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti a Fabbricati, Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci)
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da sovraccarico neve (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti a Fabbricati, Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci)
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da acqua condotta (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti a Fabbricati, Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci)
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da ricerca guasto (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti a Fabbricati, Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci)
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da fenomeno elettrico (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti a Fabbricati, Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci)
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da terremoto (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti a Fabbricati, Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci)
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da inondazioni, alluvioni, allagamenti (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti a Fabbricati, Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci)
- ✓ Onorari periti, architetti, ingegneri, consulenti, auditors e società di revisione (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti a Fabbricati, Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci)
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da decentramento enti (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti a Fabbricati, Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci)
- Maggiori spese (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti a Fabbricati, Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci)
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da movimentazione interna (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti a Fabbricati, Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci)
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da crollo e collasso strutturale (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti a Fabbricati, Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci)
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti a Fabbricati, Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci)
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da gelo (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti a Fabbricati, Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci)
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da riparazione e ricostruzione di modelli e/o stampi (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti a Fabbricati, Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci)
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da riparazione o ricostituzione archivi, documenti e disegni (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti a Fabbricati, Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci)
- ✓ Danni a cristalli (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti a Fabbricati, Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci)
- ✓ Oneri di ricostruzione (Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti a Fabbricati, Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci)
- Trasporti riguardanti le seguenti movimentazioni: spediti per vendita, indipendentemente dai termini di resa e/o consegna; per trasferimenti non soggetti a vendita sia nell'ambito interaziendale che destinati alla propria organizzazione esterna di vendita e/o propri depositi o magazzini; per trasferimenti da stabilimenti, magazzini diretti e/o della propria organizzazione esterna per consegne a clienti finali; movimentazioni di merci di proprietà di terzi affidate alla Contraente o della Contraente affidate a terzi per riparazione, prestito d'uso, conto vendita, conto visione e similari, dal momento della presa in consegna sino alla riconsegna, limitatamente ai rischi di trasporto; spedizioni di merci "rese" purché riposte negli imballi originali e/o imballi equivalenti (Sezione Trasporti)
- Danni indiretti (spese di noleggio dell'area espositiva e spese per il personale in trasferta) conseguenti a un evento garantito limitatamente a ritardo nella consegna delle merci tale da pregiudicare la disponibilità presso la fiera, e danni alle merci tali da pregiudicarne l'esposizione presso la fiera (Sezione Trasporti)
- ✓ Spedizioni i cui termini di resa non comportino la necessità per il contraente di provvedere alla copertura assicurativa garanzia sussidiaria "contingency" (Sezione Trasporti)
- ✓ Sgombero della sede stradale, entro l'importo massimo di € 3.000 (Sezione Trasporti)
- ✓ Costi di smaltimento e/o distruzione, entro l'importo massimo di € 5.000 (Sezione Trasporti)
- ✓ Danni non apparenti, entro l'importo massimo di € 15.000 (Sezione Trasporti)
- ✓ Giacenza all'interno dei recinti dello stabilimento della Contraente (Sezione Trasporti)
- ✓ Clausola Ammanchi in containers con sigilli integri, entro l'importo massimo di € 15.000 (Sezione Trasporti)
- ✓ Danni alle confezioni di vendita (Sezione Trasporti)
- ✓ Marchi ed Etichette (Sezione Trasporti)
- ✓ Dispersione e Colaggio (Sezione Trasporti)
- ✓ Colpa grave della Contraente/Assicurata (Sezione Trasporti)
- ✓ Danni e perdite derivanti da dolo di persone di cui la Contraente/Assicurata debba rispondere (Sezione Trasporti)

L'Impresa risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. somme assicurate), indicati nella proposta formulata dall'Impresa.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione

Certificato di Assicurazione		
RCP - Ricorso Terzi	È assicurato l'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni materiali diretti cagion alle cose di terzi derivanti da sinistro indennizzabile a termini di polizza, entro il limite massimo indici nella proposta formulata dall'Impresa.	
RCP - Spese di Ritiro Prodotti	È assicurato il rimborso, entro il limite massimo indicato nella proposta formulata dall'Impresa, delle spese sostenute per il ritiro dal mercato, dopo la consegna a terzi, dei prodotti descritti in polizza o di quelli di terzi nei quali i prodotti dell'Assicurato sono entrati a far parte quali componenti, in caso di danni a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose, o di documentata possibilità che i prodotti possano arrecare tali danni a terzi, o di ordine dell'Autorità di ritiro dei prodotti perché gli stessi non presentano la sicurezza che si può legittimamente attendere.	
RCP - Contaminazione Dolosa del Prodotto	Sono assicurate le spese, entro il limite massimo indicato nella proposta formulata dall'Impresa, sostenute dall'Assicurato per il ritiro dal mercato dei prodotti descritti in polizza e/o le spese di consulenza per la prevenzione e la gestione della crisi che si rendano necessarie a seguito di contaminazione dolosa dei prodotti assicurati, entro il 50% del limite previsto per la garanzia Ritiro Prodotti.	
RCP – Danni Immateriali Non Consecutivi a Seguito di Errore di Etichettatura e/o Imballaggio	È assicurato il pregiudizio, entro il limite massimo indicato nella proposta formulata dall'Impresa, sofferto da terzi, venditori dei prodotti dell'Assicurato, a seguito di errore di etichettatura delle bottiglie o di scambio accidentale di imballaggio che determinino la consegna di un prodotto diverso da quello commissionato.	
RCP - Contaminazione Dolosa del Prodotto (in forma estesa)	Sono assicurate le spese sostenute dall'Assicurato per il ritiro dal mercato dei prodotti nel caso in cui tale provvedimento si renda necessario a seguito di contaminazione dolosa dei prodotti stessi e le spese di consulenza per prevenire e gestire la crisi. È previsto un sottolimite del 50% del limite applicabile alla garanzia Ritiro Prodotti.	
RCP – Contaminazione Accidentale del Prodotto	Sono assicurate le spese sostenute dall'Assicurato per il ritiro dal mercato dei prodotti anche nel caso in cui tale provvedimento si renda necessario a seguito di contaminazione non dolosa dei prodotti stessi. La garanzia comprende, entro il massimo pari al 50% del limite previsto per "Ritiro Prodotti", i danni materiali che i prodotti assicurati, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito anche se i danni consistano in inidoneità all'uso per il quale il prodotto finito era destinato. Sono compresi inoltre, entro il massimo pari al 50% del limite previsto per "Ritiro Prodotti", i danni patrimoniali consequenziali (danno emergente, compreso il controvalore del prodotto finito o di altro componente) che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito in quanto inidonei all'uso per il quale il prodotto finito era destinato.	
RCP - Responsabilità del Venditore (Vendor's Liability)	Qualora la garanzia RCP venga estesa alla consegna dei prodotti in USA e Canada, la stessa garanzia RCP si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante ai nominativi indicati in polizza solo ed unicamente nella loro qualità di venditori e distributori negli USA, loro territori e loro possedimenti e Canada dei prodotti fabbricati dall'Assicurato.	



Che cosa non è assicurato?					
Rischi esclusi	In relazione alla Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti al Vino sono inoltre esclusi:				
	 i danni derivanti o causati da: atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, atti di nemici stranieri, invasione, ribellione o provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale di diritto o di fatto 				
	 esplosioni od emanazioni di calore, o da radiazione proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche 				
	 siccità, umidità, variazioni di temperatura, corrosione, incrostazione, ruggine dolo dell'Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori 				
	- termiti, insetti, batteri, tarme e parassiti				
	 infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni riscontrate nel corso di inventari 				
	- indiretti, di qualsiasi natura, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, ritardi di produzione, perdite di mercato, errori di vanificazione, errori di lavorazione, sospensione, inefficacia od annullamenti di diritti d'uso, licenze e simili				
	 da trasporto dei beni assicurati al di fuori del luogo d'impiego da vizio di prodotto, inquinamento, contaminazione, fermentazione, putrefazione, muffa, da un 				
	qualunque evento cagionato				
	- da alluvioni, inondazioni ed allagamenti in genere, rigurgito di fognature; franamento, smottamento e cedimento di terreno; gelo, stillicidio, infiltrazione di acqua piovana o condotta,				

- frane, valanghe e slavine, terremoto, eruzioni vulcaniche e movimenti tellurici in genere
- di alterazioni di colore, sapore, profumo, perlage, consistenza, perdita di peso, evaporazione, salvo che provocati da altro evento non altrimenti escluso
- verificatisi in occasione di operazioni di riempimento, travaso, svuotamento, nonché di qualsiasi
 operazione di spostamento durante la lavorazione dei vini, salvo che provocati da altro evento
 non altrimenti escluso
- causati da mancata o anomala produzione, erogazione o distribuzione di energia elettrica o termica o idraulica

In relazione alla Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti a Fabbricati, Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci (escluso il Vino) ed alla garanzia Spese di Ritiro, Contaminazione Doloso di Prodotto e Danni Immateriali non consecutivi a seguito di errore di etichettatura e/o imballaggio sono inoltre esclusi:

i danni verificatisi in occasione di:

- atti di guerra, (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, qualsiasi provvedimento di governo od Autorità anche locale di diritto o di fatto, compreso il fermo dell'attività da esse disposto, ammutinamento, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione
- esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- mareggiate, penetrazione di acqua marina, franamento, smottamento e cedimento del terreno, frane, valanghe e slavine, bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoto

i danni causati da o dovuti a:

- dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori
- infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari, furto e rapina, estorsione, frode, malversazione, scippo e loro tentativi
- trasporto e/o trasferimento delle cose assicurate al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza
- inquinamento e contaminazione in genere sia graduale che accidentale, nonché le spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle acque, dell'aria e del terreno, fermentazione
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, riparazione, ricostruzione o demolizione di cose non danneggiate
- guasti meccanici e guasti elettrici in genere, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato, causati dal suo naturale uso o funzionamento, smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati, cestinatura per svista
- vizio intrinseco, difetto meccanico, costruzione difettosa, errore di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi o non idonei, errori di lavorazione che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o già prodotte, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, vizio di prodotto
- lavori di costruzione, modifica, trasformazione e collaudo di fabbricati, montaggi, smontaggi, collaudo, manutenzione e revisione di macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro indennizzabile a termine di polizza che abbia colpito le cose assicurate
- assestamento, restringimento, cedimento o espansione di strutture portanti, fondamenta, pareti, pavimenti di fabbricati e/o impianti e/o macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito le cose assicurate
- materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione
- interruzione di reazioni termiche o isotermiche che danneggino le merci in lavorazione
- eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle cose assicurate
- mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anomale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito le cose assicurate
- perdite di mercato, danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione/godimento/reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
- Merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione
- Terreni, boschi, alberi, vegetazione, coltivazioni ed animali in genere
- Aeromobili, velivoli spaziali, natanti, veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti all'art.354 del D. Lgs. 209/2005, mezzi di trasporto a fune, baracche in legno e/o plastica, capannoni presso statici e simili e loro contenuto, impianti per la produzione di energia elettrica
- Mezzi di trasporto su rotaie al di fuori dell'ambito aziendale
- Lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento, riempimento, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pontili, moli e piattaforme in genere

- Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi, qualora gli enti precedentemente descritti abbiano valore unitario maggiore di € 10.000,000. L'Impresa in ogni caso indennizzerà relativamente agli enti descritti un massimo complessivo di € 50.000,000. Si intendono in ogni caso escluse cose aventi valore artistico od affettivo
- Tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti
- Cose in leasing se ed in quanto già assicurate da altre polizze
- Sistemi operativi, programmi e software in genere
- Tutti i danni, ivi comprese le per perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici, causati o risultanti da:
 - malware informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;

anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza

In relazione alla copertura Danni a Cristalli sono inoltre esclusi i danni:

- Avvenuti in occasione di atti di guerra, anche se civile, invasione, operazioni militari, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, gelo, grandine, emanazione di calore e radiazioni atomiche, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi
- Derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate
- Determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato

In relazione alla copertura Guasti Accidentali sono inoltre esclusi i danni:

- Per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate
- Verificatisi in conseguenza di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relativi operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza
- Dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate
- Di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili
- Attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che l'Impresa ne fosse a conoscenza
- Ai tubi e valvole elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concordo di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli enti assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;
- Derivanti da errata progettazione

In relazione alla copertura Ricorso Terzi sono inoltre esclusi i danni:

- A cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate
- Di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo

In relazione alla Sezione Responsabilità Civile Prodotti sono inoltre esclusi:

- Le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall'Impresa
- I danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivante dagli obblighi di legge

- I danni verificatisi in connessione con trasformazioni ed assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.)
- I danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
- Le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti, salvo quanto diversamente previsto dalle Estensioni di Garanzia, se operanti
- I danni derivanti, direttamente o indirettamente, da prodotti fabbricati non conformemente a regole e norme di sicurezza, salute ed igiene pubblica, prodotti contenenti o composti da piombo, amianto e/o asbesto e/o silicio e/o silicati e relative fibre e/o polveri, urea formaldeide, tabacco e comunque qualsiasi prodotto a base di tabacco (compreso fumo passivo)
- I danni che i prodotti assicurati, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito
- X Danni puntivi o esemplari

In relazione alla garanzia Contaminazione Dolosa di Prodotto sono inoltre esclusi i danni causati o risultanti da o correlati direttamente od indirettamente a:

- Qualsiasi contaminazione che accada dopo che l'Assicurato sia venuto a conoscenza della stessa o della sua ragionevole probabilità e non abbia agito con azione correttiva
- Reale o presunta contaminazione o alterazione di un prodotto della concorrenza che sia simile a quello assicurato, ritiro dei prodotti assicurati per motivi non riconducibili alla contaminazione del prodotto, variazioni demografiche, modificate preferenze della clientela, condizioni economiche, variazioni nelle vendite dovute a fattori stagionali, elevata competitività del settore
- Qualsiasi azione posta in essere da uno più Amministratori, Sindaci o Dirigenti dell'Assicurato o qualsiasi infedeltà o disonestà di un Amministratore, Sindaco o Dirigente dell'Assicurato compiuta sia individualmente, sia in collusione con altri
- Qualsiasi contaminazione di un prodotto assicurato dovuta a condotta colposa o comunque non intenzionale, che si sia verificata durante la produzione, l'immagazzinamento o la distruzione
- Lesione personale, infermità, malattia o morte di qualsiasi persona o animale, ovvero danno o distruzione di qualsiasi bene inclusa la perdita d'uso che ne derivi
- Difetto latente, errore di progettazione, difetto di fabbricazione, vizio intrinseco, usura, rottura o graduale deterioramento, colposa o involontaria contaminazione di qualsiasi prodotto dell'Assicurato, componente o ingrediente
- Guerra o terrorismo
- Le spese per il ritiro, trasporto e distruzione di prodotti fabbricati non conformemente a regole e norme di sicurezza, salute ed igiene pubblica
- Le spese sostenute per riguadagnare la fiducia del pubblico, della clientela e della rete di distribuzione, quali ad esempio: campagne di relazioni pubbliche, pubblicità, vendite promozionali
- 🗴 I danni da interruzione di attività conseguenti alle operazioni di ritiro

In relazione alla copertura Danni Patrimoniali Puri sono inoltre esclusi i danni:

- Per il superamento di crediti e/o preventivi
- Risultanti dall'inosservanza dei termini di consegna convenuti e/o risultanti da qualità, prestazioni promesse e/o mancata rispondenza del prodotto ai fini ed usi cui è stato destinato
- Di garanzie connesse alla consegna dei prodotti; questa esclusione, tuttavia, non ha validità se l'evento sia stato così improvviso che l'Assicurato non avrebbe potuto prevedere
- Dovute alla violazione di brevetti, altri diritto della proprietà industriale e del diritto d'autore
- Risultanti da attività connesse alle operazioni finanziarie, agli affari di credito o d'assicurazione, Casse Pensioni, previdenza per il personale, beni immobiliari, il leasing o contratti analoghi, il pagamento e l'incasso di denaro, nonché alla distruzione o perdita di denaro, titoli o oggetti di valore
- Derivanti dall'attività di membri della direzione di imprese di terzi o di amministratore di imprese di terzi
- Per danni imputabili alla Responsabilità Civile nelle funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione o di Sindaco (Directors' and Officers' Liability)
- Conseguenti a consigli dati, consulenza e/o servizi nel settore informatico, ICT (Information and Communication Technology) ed Internet
- Per risarcimenti di natura sanzionatoria in genere, quali ad esempio i "punitive or exemplary damages"

Degli Assicurati fra di loro (R.C. Incrociata)

In relazione alla copertura Responsabilità del Venditore sono inoltre esclusi:

- I danni derivanti da una qualsiasi specifica garanzia o qualsiasi distribuzione o vendita non autorizzata dall'Assicurato
- I danni corporali o materiali derivanti da:
 - Qualsiasi intervento da parte del Venditore che modifichi le condizioni del prodotto o che modifichi le istruzioni originali, comprese quelle per il normale uso;
 - Qualsiasi mancanza commessa nel mantenimento del prodotto in condizioni di vendita;
 - Qualsiasi mancanza nell'effettuare ispezioni, sistemazioni, prove e servizi che il Venditore abbia concordato di effettuare o normalmente effettuata, nel regolare svolgimento della sua attività in relazione alla distribuzione o vendita del prodotto;
 - Prodotti che, dopo la distribuzione e vendita da parte dell'Assicurato sono stati etichettati o rietichettati o sono stati usati come contenitori, parti od ingredienti di qualsiasi altra cosa o sostanza da parte o per il Venditore
- I danni per morte, lesioni personali o danneggiamenti di cose che si verifichino nei locali del Venditore

In relazione alla Sezione Trasporti sono inoltre esclusi i danni e le perdite dipendenti totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- Dolo del Contraente
- Dolo dell'avente diritto al risarcimento
- Vizio proprio o qualità insite della merce, fermentazione e calo naturale
- X Ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato, danni indiretti in genere
- Contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- Cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio imposti da parte di governi, Autorità o popoli e loro conseguenze o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria
- Mancata effettuazione del viaggio stabilito o all'impedimento o cambiamento del medesimo dovuto ad arresti, interdizioni, disposizioni restrittive ed atti qualsiasi di governi, Autorità o popoli
- Furto perpetrato con destrezza durante la partecipazione a mostre, fiere e/o esposizioni ed i danni conseguenti ad atti di terrorismo



Ci sono limiti di copertura?

- L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA
- L'è prevista l'applicazione di specifiche franchigie per sinistro, indicate nella proposta formulata dall'Impresa
- ! Assicurazione parziale: relativamente alla Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti al Vino l'assicurazione viene prestata senza tener conto della regola proporzionale del codice civile ("Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.")
- Assicurazione parziale: relativamente alla Sezione All Risks Danni Materiali e Diretti a Fabbricati, Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente e maggiorate del 15%, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, maggiorato del 15%, e quello risultante al momento del sinistro
- ! Relativamente alla Sezione Responsabilità Civile Prodotti l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa ma per prodotti messi in circolazione in data posteriore ed indicata nella proposta formulata dall'Impresa, a condizione che tali richieste non siano note all'Assicurato (claims made)



Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

- Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quanto indicato nel DIP Danni
- L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia

Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente

	all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.
	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazione inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Obblighi dell'Impresa	La polizza prevede che, dopo aver verificato l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria in relazione al sinistro, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Quando e come devo pagare?			
Premio	 Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo calcolato sulla base dell'elemento variabile indicato in polizza ed è regolato alla fine di ogni periodo assicurativo sulla base delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo comunque dovuto anche in caso di differenza passiva. Le differenze attive e passive devono essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a premio anticipato, l'Impresa avrà il diritto di modificare quest'ultimo con effetto dal periodo assicurativo successivo portandolo ad un importo non inferiore all'80% dell'ultimo premio consuntivo. 		
Rimborso	- In caso di esercizio da parte del Contraente della facoltà di recesso per sinistro del Contraente, la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso verrà rimborsata al Contraente entro 15 giorni dalla data di effetto del recesso.		

Quando comincia la copertura e quando finisce?		
Durata	 In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Non sono previsti periodi di carenza contrattuale 	
Sospensione	Sospensione La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.	

Come poss	so disdire la polizza?
Ripensamento dopo la stipulazione	La polizza non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un certo termine dalla stipula. La polizza prevede comunque il diritto di recesso in caso di sinistro, come indicato nel DIP Danni.
Risoluzione	La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Aziende operanti nell'ambito della produzione e distribuzione vinicolo/enologica.



Quali costi devo sostenere?


costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 17%

COME POSSO	PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi:	
	Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano	
	Fax: 02.27095.430	
	Email: ufficio.reclami@chubb.com	
	L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.	
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.	
	Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <u>www.ivass.it</u> , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2 Guida ai reclami.pdf.	
	In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.	
	Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en.	
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:		
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).	
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.	
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema.	

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA <u>NON</u> DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON</u> POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Polizza "I Grandi Vini"

Condizioni di Assicurazione





LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

SEZIONE I - ALL RISKS (Danni Materiali e Diretti al VINO)

LIMITI DI RISARCIMENTO

- € per Sinistro e per annualità assicurativa, con i seguenti sottolimiti:
- € per dispersione liquidi
- € per rottura bottiglie e per espulsione tappi
- € per furto, rapina ed estorsione
- € per ciascun trasporto di grappoli d'uva
- € per maggiori spese
- € per spese di sgombero macerie
- € per terrorismo
- € per eventi atmosferici
- € per eventi sociopolitci
- € per terremoto
- € per inondazioni, alluvioni ed allagamenti
- € 50.000,00 per danni di contaminazione del prodotto in lavorazione

FRANCHIGIE/SCOPERTI

-	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00	per danni da dispesione liquidi
		per furto, rapina ed estorsione

- Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 per terrorismo

per inondazioni, alluvioni ed allagamenti per danni di contaminazione del prodotto in

lavorazione

- Franchigia 1% s.a. con il minimo di € 50.000,00 per terremoto

- Franchigia fissa di € 1.500,00

per rottura contenitori, comprese bottiglie, con capacità inferiore a 50 litri e per espulsione tappi

- Franchigia fissa di € 1.500,00 per qualsiasi altro danno



SEZIONE II – ALL RISKS (Danni Materiali e Diretti a FABBRICATI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, ARREDAMENTO E MERCI)

(escluso vino)

LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

-	Franchigia:	€
EV	ENTI ATMOSFERICI	
-	Limite di indennizzo per Sinistro:	% della somma Assicurata
-	Scoperto:	% del danno determinato a termini di Polizza
-	Franchigia:	€
AT	TI DOLOSI	
-	Limite di indennizzo per Sinistro:	% della somma Assicurata
-	Scoperto:	% del danno determinato a termini di Polizza
-	Franchigia:	€
TE	RRORISMO	
-	Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che	
	avvengano nella stessa annualità Assicurativa:	% della somma Assicurata
-	Scoperto:	% del danno determinato a termini di Polizza
-	Franchigia:	€
GR	ANDINE SU FRAGILI	
-	Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che	
	avvengano nella stessa annualità Assicurativa:	€
-	Scoperto:	% del danno determinato a termini di Polizza
-	Franchigia:	€
so	VRACCARICO NEVE	
-	Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che	
	avvengano nella stessa annualità Assicurativa:	% della somma Assicurata
-	Scoperto:	% del danno determinato a termini di Polizza
-	Franchigia minima per Sinistro:	€
AC	QUA CONDOTTA	
-	Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che	
	avvengano nella stessa annualità Assicurativa:	€
-	Franchigia:	€
RI	CERCA GUASTO	
-	Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che	
	avvengano nella stessa annualità Assicurativa:	€
	Franchigia:	€



FENOMENO ELETTRICO

Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa: €
 Franchigia: €

TERREMOTO

Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa:
 Scoperto sulla somma Assicurata:
 Mella somma Assicurata

- Franchigia minima: €

INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

- Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa:

- Scoperto: % della somma Assicurata

- Franchigia: % del danno determinato a sensi di Polizza

ONORARI PERITI

- Limite del 2% (due percento) dell'indennizzo per Sinistro con il massimo di:

€

€

DECENTRAMENTO ENTI

- Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa:

MAGGIORI SPESE

Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa: €
 Franchigia: €

MOVIMENTAZIONE INTERNA

- Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa: €

CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE

- Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa: €

GUASTI ACCIDENTALI AD APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa: €
 Franchigia: €

GELO


- Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa: €

RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DI MODELLI E/O STAMPI

- Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa: €

RIPARAZIONE O RICOSTITUZIONE ARCHIVI, DOCUMENTI E DISEGNI

Pag. 3 di 67





Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa: €



SEZIONE III – RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

1)	MASSIMALI E GARANZIE (sono operanti le garanzie per le quali sia espressamente contrassegnato lo specifico riquadro)						
	Garanzia base: R.C. PRODOTTI						
					r annualità Assicurativa, con i seguente sottolimiti:		
	Estensioni di garanzia:						
		A -	Spese di ritiro, contaminazione dolosa di prodotto e danni immateriali non consecutivi a seguito di errore di etichettatura e/o imballaggio:				
			A. 1)	€	per Sinistro e per annualità Assicurativa, per le spese di ritiro prodotti		
			A. 2)	€ 50.000,00	nell'ambito del sottolimite di cui sopra, per le spese di ritiro sostenute a seguito di contaminazione dolosa dei prodotti.		
			A. 3)	€ 50.000,00	nell'ambito del sottolimite di cui sopra, per danni immateriali non consecutivi a seguito di errore di etichettatura e/o imballaggio.		
		В-	Danni da contaminazione dolosa dei prodotti (Forma estesa):				
			B. 1. A:	€ 125.000,00	per Sinistro e per annualità Assicurativa, per danni da contaminazione dolosa dei prodotti (la presente estensione di garanzia – se operante – è prestata in sostituzione della precedente garanzia A.2).		
			B. 1. B:	€ 50.000,00	per Sinistro per spese di consulenza per prevenzione e gestione della crisi.		
		C -	Contamin C.1:	Nel limite del 50	e del prodotto – Danni al prodotto finito e Danni patrimoniali puri: % del massimale previsto per la garanzia "Ritiro Prodotti", con il massimo di € Sinistro e per annualità Assicurativa per contaminazione accidentale del		
			C.2. A.:	Nel limite del 50 ^t finito (danni mat Nel limite del 20 ⁹ per Sinistro e pe consequenziali	% del massimale previsto per la garanzia "R.C. Prodotti" per danni al prodotto teriali, come da art. C.2.A) per Sinistro e per annualità Assicurativa. % del massimale previsto per la garanzia che precede, col massimo di € 500.000,00 r annualità Assicurativa, per danni al prodotto finito (danni patrimoniali , come da art. C.2.B).		
			C.2. B.:	€ 100.000,00 per	Sinistro e per annualità Assicurativa, per danni patrimoniali puri.		
		D -		del massimale annuo previsto per la garanzia R.C. Prodotti, per la Vendor's Liability: VENDOR'S (nominativo e domicilio)			
2)			PRIALITA er i prodotti c		'anada: □ compresa □ esclusa		
3)	FRA	NCH	IGIE / SC	OPERTI			

3)

R.C. PRODOTTI

- per danni avvenuti in qualsiasi paese, **esclusi USA e Canada: € 1.000,00** per ciascun Sinistro
- per danni avvenuti negli USA e Canada:
 - € 13.000,00 per vini fermi
 - € 25.000,00 per vini frizzanti o mossi

RITIRO PRODOTTI, CONTAMINAZIONE DI PRODOTTO (dolosa o accidentale), DANNI AL PRODOTTO FINITO

- per danni avvenuti in qualsiasi paese, **esclusi USA e Canada: 10**% con il minimo di € **5.000,00** per ciascun Sinistro;
- per danni avvenuti **negli USA e Canada: 10%** con il minimo di **€ 20.000,00** per ciascun Sinistro.

DANNI PATRIMONIALI PURI: € 1.500,00 per ciascun Sinistro.



SEZIONE IV – MARINE (Copertura prestata su base "All Risks")

MASSIMALI DI GARANZIA

Le somme massime che gli Assicuratori garantiscono per ogni Sinistro o serie di Sinistri derivanti da un unico avvenimento, sono limitate a:

€	0,00	per ogni nave;
€	0,00	per ogni nave-traghetto e/o roll-on/roll-off;
€	0,00	per ogni giacenza tecnica in corso di transito;
€	0,00	per ogni vagone e/o convoglio ferroviario;
€	0,00	per ogni aereo;
€	0,00	per ogni autocarro, autotreno, autoarticolato, autocisterna e furgone ;
€	0,00	per ogni singola mostra e/o fiera;
€	15.000,00	per "danni consequenziali" durante la partecipazione a mostre e/o fiere;
€	0,00	per ogni autovettura e furgone (categoria N1);
€	0,00	per "giacenza all'interno dei recinti dello stabilimento della Contraente" (a P.R.A.);

I suddetti massimali di garanzia si intendono prestati nella forma a "**PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**" pertanto, gli Assicuratori rinunciano ad invocare la "Regola Proporzionale" di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Quanto precede ad eccezione del massimale prestato per ogni nave/nave-traghetto e/o roll-on/roll.off che si intende prestato nella forma "A VALORE INTERO".

FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

I danni e le perdite risarcibili a termini della presente Polizza saranno così liquidati:

- > con deduzione della franchigia fissa di € 1.000,00 per ogni collo, relativamente a "danni non apparenti";
- ➤ con deduzione della franchigia fissa di € 1.000,00 per sinistro/avvenimento, relativamente ad "ammanchi con sigilli integri";
- con deduzione della franchigia fissa di € per sinistro per tutti gli altri avvenimenti;



DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

• ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURAZIONE: il contratto di Assicurazione.

• CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'Assicurazione.

DANNO PATRIMONIALE: i pregiudizi economici che non siano conseguenza di danni a persone o a cose,

e che siano risarcibili ai sensi di legge.

DANNEGGIAMENTO A COSE: alterazione fisica e/o chimica di cose.

FRANCHIGIA: la parte di danno in valore assoluto che l'Assicurato tiene a suo carico e che

per ciascun Sinistro viene dedotta dall'indennizzo.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Il Broker o l'Agente, come definiti rispettivamente dalla Legge D. Lgs.

209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni) e Reg. Isvap n. 5 del 16/10/2006,

al quale è affidata la gestione amministrativa della Polizza.

• LIMITE DI INDENNIZZO: l'importo massimo che la Società è tenuta ad indennizzare per ciascun Sinistro

o per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa.

• MASSIMALE / LIMITE DI

RISARCIMENTO: la somma Assicurata che viene esposta in Polizza e rappresenta il limite

massimo di indennizzo.

• MASSIMALE R.C.P.: la massima esposizione della Società per uno o più Sinistri verificatisi in uno

stesso periodo annuo di Assicurazione o minor periodo nonché per Sinistri in

serie.

POLIZZA: il documento che prova l'Assicurazione.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRODOTTO: ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.



Chubb European Group SE Rappresentanza Generale per l'Italia

PRODUTTORE:

il fabbricante del bene o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.

• RISCHIO:

la probabilità che un certo evento si verifichi e l'entità dei danni che ne possono derivare.

· SCOPERTO:

l'importo percentuale del danno determinato ai sensi di Polizza che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Relativamente alle sole garanzie "Furto, rapina ed estorsione", se prestate: la percentuale dell'importo liquidabile a termini di Polizza che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO (ai fini delle Sezioni I

 II e IV):

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la Garanzia Assicurativa.

SINISTRO (ai fini della Sezione III):

la richiesta di risarcimento (Claims Made).

SINISTRO IN SERIE:

una pluralità di Sinistri originati da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in più periodi annui di Assicurazione.

• SOCIETA':

la Chubb European Group SE

 TERRORISMO (ai fini delle Sezioni I e II):

Fatto di terrorismo significa un atto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo; fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi, ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa. Nel caso che tale evento non sia garantito in Polizza e la Società affermi che in virtù della presente definizione un'eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.



DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE II - ALL RISKS

(danni materiali e diretti a "Macchinari, attrezzature, arredamento, apparecchiature elettroniche e merci", escluso vino)

Esplodenti

Sostanze e prodotti che anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, incluse tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento.

Incendio

Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C. non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

 Macchinario, Attrezzature, Arredamento ed Apparecchiature Elettroniche Macchine, macchine d'ufficio, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino, di trasporto non iscritti al P.R.A. e di imballaggio.

Impianti idrici, termici, elettrici, impianti fissi e portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di segnalazione e comunicazione - serbatoi e sili non in cemento armato o muratura -.

Apparecchiature elettroniche, intendendosi per tali: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati - elaboratori di processo o di automazione di processi industriali (purché a corrente debole) - personal computers.

Mobilio, cancelleria, stampati, arredi, scaffalature, banchi, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio; indumenti, dischi, nastri ed altri supporti informatici, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Merci

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione; escluso esplodenti e quanto altro Assicurato con Sezione I – All risks del vino

· Primo rischio assoluto

Forma di copertura che non prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non

Pag. 9 di 67



sono considerati scoppio.

Solai

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

(Comuni a tutte le Sezioni)

PREMESSA

Le Parti Contraenti hanno liberamente e volontariamente determinato le Condizioni di Garanzia della presente Polizza, pertanto ciascun termine deve intendersi approvato e sottoscritto in conformità al disposto dell'art.1322 del Codice Civile.

A) NORME GENERALI

ART. 1) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 2) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 3) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati alla Società oppure all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 C.C.

ART. 4) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art.1898 C.C.

ART. 6) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla

Pag. 10 di 67

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it



comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi l'art.1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 7) DIMINUZIONE DI VALORI

Relativamente alla Sezione II

Fermo quant'altro disposto dall'art. DIMINUZIONE DEL RISCHIO sopra menzionato, si conviene che in caso di diminuzione di valori Assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti dal detto articolo, decorrerà dal giorno dell'avvenuta comunicazione e la Società rimborserà la corrispondente eventuale quota di premio netto anticipato e non consumato.

ART. 8) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso da parte della Società verrà rimborsata al Contraente - entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso - la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 9) PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta da notificarsi, mediante lettera raccomandata spedita almeno un mese prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 10) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 11) FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della Parte attrice, può essere quello dell'Autorità Giudiziaria competente per il luogo dove ha sede la Direzione della Società, o il Broker/Agenzia, cui è assegnata la Polizza o dove il Contraente ha la sua residenza.

ART. 12) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più Assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

Relativamente alla Sezione I

In caso di perdita o danno alle merci Assicurate la garanzia opererà soltanto per l'eccedenza non Assicurata in forza dell'altro contratto.

Tuttavia la Società risponderà per la somma che non fosse possibile recuperare in forza dell'altra Polizza e ciò sempre entro i limiti dei massimali previsti dal presente contratto.

Relativamente alla Sezione II

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più Assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Pag. 11 di 67

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it



Relativamente alla Sezione III

In caso di coesistenza di altre Assicurazioni il massimale di garanzia previsto dalla presente Sezione di Polizza opererà:

- 1. in secondo rischio per l'eccedenza rispetto agli importi risarcibili in base alle altre Assicurazioni;
- 2. in primo rischio per le garanzie e/o coperture Assicurative non coperte dalle altre Assicurazioni.

ART. 13) TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Condizione relativa alle Sezioni I e II

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza, non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

ART. 14) ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Condizione relativa alle Sezioni I e II

La Società ha sempre il diritto di visitare i beni Assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 15) FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata o per telex indirizzato alla Società oppure all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza.

ART. 16) BUONA FEDE

L'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano frutto di buona fede e non siano tali che la Società, conoscendole, avrebbe rifiutato di prestare l'Assicurazione.

Il Contraente però avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne è derivato, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 17) REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto od in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, a norma del precedente art. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA, nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza ed è regolato al termine di ogni annualità Assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in Polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di Assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione degli elementi variabili contemplati in Polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se il Contraente o l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo all'annualità Assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva, e l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia

Pag. 12 di 67

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – itali@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it



adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente o l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, la Società avrà il diritto di modificare quest'ultimo con effetto dall'annualità immediatamente successiva portandolo ad un importo non inferiore all'80% dell'ultimo premio consuntivo.

ART. 18) PRECISAZIONE MERCI ASSICURATE (relativamente alla Sezione I)

Qualora siano stati dichiarati nel questionario, che forma parte integrante del presente contratto, altri prodotti non espressamente richiamati in Polizza, gli stessi si intendono coperti ed equiparati al vino, purché complessivamente il fatturato associato agli stessi non superi il 25% del fatturato totale, pena la non operatività della copertura.

ART. 19) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente/Assicurato dichiara, e la Società ne prende atto, di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett. ; di conseguenza tutti i rapporti e le comunicazioni inerenti alla presente Assicurazione saranno effettuati tempestivamente per conto del Contraente/Assicurato dalla Spett. ; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente/Assicurato.

In caso di contrasto tra le comunicazioni alla Società fatte dal broker e quelle fatte dal Contraente/Assicurato, prevarranno queste ultime.

Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta alla Polizza, che ciascuna delle Parti contraenti è tenuta ad inviare direttamente all'altra Parte nei termini e modalità previsti dal presente contratto, nonché la denuncia di Sinistro che dovrà essere inviata, sempre nei termini e modalità previsti dalle condizioni di Polizza, contestualmente al Broker e alla Società.

ART. 20) SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

La Società, in qualità di Assicuratore e/o riAssicuratore, non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA. Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa Polizza.

B) NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

ART. 21) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro l'Assicurato e/o Contraente deve adottare tutti i mezzi ragionevolmente a sua disposizione per evitare o ridurre al minimo l'entità del danno; le relative spese sono a carico della società secondo quanto previsto dalla legge ed ai sensi dell'Art. 1914 c.c.

La Società ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni.

L'Assicurato e/o Contraente deve dare avviso scritto del Sinistro entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, alla Società e all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, nonché:

Pag. 13 di 67



relativamente a danni ricadenti nella Sezione I

- fare, nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno; Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- b. conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- c. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, la documentazione contabile di magazzino, la documentazione analitica del costo relativo ai vini danneggiati, sia pronti per essere venduti che in corso di lavorazione od invecchiamento, nonché qualsiasi altro documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;

relativamente a danni ricadenti nella Sezione II

- d. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.; darne avviso alla Società oppure all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 C.C.;
- e. in caso d'incendio od atto doloso fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- f. conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a specifica autorizzazione allo smaltimento fornita dalla Società o dal Perito da essa incaricato senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- g. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose Assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- h. fornire a sue spese alla Società entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per Danni Indiretti.

relativamente a danni ricadenti nella Sezione IV

- i. chiedere senza indugio eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna a destino, l'intervento del Commissario di Avaria o Perito designato dalla Società.
 - La contestazione dei danni, occorrendo mediante perizia, dovrà, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con il vettore ed ogni altro soggetto eventualmente responsabile; nel caso di trasporto a mezzo ferrovia o posta, dovrà essere redatto verbale in contraddittorio con l'Amministrazione interessata.
 - Qualora la contestazione del danno debba effettuarsi in luogo in cui la Società non ha un proprio Commissario di Avaria o Perito designato, si dovrà richiedere l'intervento di altro Commissario di Avaria o Perito qualificato, o dell'Autorità Consolare Italiana oppure in loro assenza delle competenti Autorità locali;
- j. compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- k. compiere tutti gli atti che fossero ritenuti necessari od opportuni dalla Società che se ne assume ogni onere e responsabilità;
- l. astenersi dal transigere o riscuotere indennizzo alcuno senza preventivo consenso scritto della Società;
- m. fornire alla Società ogni documento utile ed ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini dei precedenti commi;
- n. per quanto concerne i danni da furto e rapina, il Contraente o chi per esso è tenuto a presentare regolare denuncia del fatto all'Autorità di Polizia competente, facendosene rilasciare copia, o attestato di avvenuta presentazione di denuncia.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.



ART. 22) ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 23) VALUTAZIONE DEL DANNO

Condizione relativa alla Sezione I

L'ammontare del danno è concordato dalla Società - o da un perito incaricato - con il Contraente o persona da Lui designata. In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio incaricato; quelle dell'Arbitro sono ripartite a metà.

* Condizione relativa alla Sezione II

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a. Direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

Oppure, a richiesta di una delle Parti;

b. Fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 24) VALORE DEI BENI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO

* Condizione relativa alla Sezione I

Il valore dei beni Assicurati deve essere determinato come segue:

- a. PER GRAPPOLI D'UVA, MOSTI e VINI non prodotti dall'Assicurato, in base al costo di acquisto.
- b. **PER I VINI E LE VINACCE IN LAVORAZIONE NON COMMERCIALIZZABILI**, il danno verrà determinato in base al costo di rimpiazzo degli stessi, comprensivo del costo della manodopera. Qualora non sia possibile il loro rimpiazzo sarà pagato il prezzo di vendita del prodotto finito di riferimento, dedotti gli utili.
- c. **PER I VINI DA INVECCHIAMENTO E LE VINACCE COMMERCIALIZZABILI**, verrà risarcito in base al costo specifico di mercato al giorno del Sinistro.
- d. **PER I VINI PRONTI PER LA VENDITA** verrà risarcito in base al prezzo di vendita, determinato in funzione della qualità del vino e della media delle differenti tariffe (dettaglianti, grossisti, rivenditori) in vigore al momento del Sinistro, dedotti gli utili.

Pag. 15 di 67



e. **PER I VINI IN BOTTIGLIA GIA' ETICHETTATI**, immagazzinati e già venduti a Terzi, ma non ancora spediti al giorno del Sinistro, verrà risarcito il prezzo di vendita dedotto dell'I.V.A. (purché non superi i prezzi di mercato).

Il tutto da calcolarsi al momento e nel luogo del Sinistro.

Il valore del danno si determina deducendo dal valore dei beni Assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

***** Condizione relativa alla Sezione II

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della Polizza, l'attribuzione del valore che le cose Assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - FABBRICATI (valore a nuovo)

si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato Assicurato, comprendendo tutti i costi e/o oneri che dovessero gravare al momento della ricostruzione, per disposizioni di Enti e/o Autorità Pubbliche ed escludendo soltanto il valore dell'area

II - MACCHINARIO, ATTREZZATURE, ARREDAMENTO ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (valore a nuovo)

si stima il costo di rimpiazzo delle cose Assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

III - MERCI (escluso il vino)

si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

per FABBRICATI

applicando un deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

per MACCHINARIO, ATTREZZATURE, ARREDAMENTO ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

applicando un deprezzamento per qualità, tipo, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante alla spesa necessaria per rimpiazzare le parti distrutte e riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario:

per MERCI (escluso il vino)

deducendo dal valore delle cose Assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;

per FABBRICATI e MACCHINARIO, ATTREZZATURE, ARREDAMENTO ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

determinando successivamente, e sempre in modo separato per ogni partita, il supplemento di indennizzo che, aggiunto ai precedenti valori, costituisce l'ammontare del danno calcolato in base al cosiddetto VALORE A NUOVO. Agli effetti dell'art. ASSICURAZIONE PARZIALE delle Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale – Sezione II, il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma Assicurata risulti:

Pag. 16 di 67



- a. superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" é dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta Assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "Assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- eguale o inferiore al valore al momento del Sinistro, diventa nullo.

In caso di coesistenza di più Assicurazioni agli effetti della determinazione del *supplemento di indennizzo* si terrà conto della somma complessivamente Assicurata dalle Assicurazioni stesse.

Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo dei beni Assicurati sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale in modo corrispondente alle necessità della Ditta Assicurata a condizione che l'esborso della Società non venga aumentato a seguito di varianti di luogo e/o di modo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data del verbale di accertamento del danno o del verbale definitivo di perizia.

ART. 25) DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE IN CASO DI DANNO

Condizione relativa alla Sezione III

- a. copia o fotocopia della fattura;
- b. originale o copia conforme della Polizza di carico o documento di trasporto equipollente;
- c. copia o fotocopia della lettera di riserva al vettore;
- d. originale dell'eventuale risposta del vettore;
- e. originale della perizia (se rilasciata) e relativa nota spese;
- f. originale dell'eventuale certificato di Assicurazione emesso;
- g. copia o fotocopia dell'eventuale denuncia sporta alle Autorità locali e/o relative integrazioni e/o verbali;
- h. estratto dell'eventuale regolamento di avaria generale;
- i. documenti contabili relativi allo storno di fatture afferenti beni non consegnati.

ART. 26) DANNI ALLE CONFEZIONI DI VENDITA

Condizione relativa alla Sezione III

In caso di danno ad etichette, capsule, scatole od altro materiale costituente la confezione di vendita dei beni Assicurati con la presente Sezione di Polizza, la Società risponderà solo dell' ammontare relativo al nuovo confezionamento ed in nessun caso sarà responsabile per un importo superiore al valore Assicurato dei beni e comunque entro i massimali previsti dalla rispettiva Sezione di Polizza.

ART. 27) ASSICURAZIONE PARZIALE

* Condizione relativa alla Sezione I

La presente Assicurazione viene prestata senza tener conto del disposto dell'art.1907 del Codice Civile.

Condizione relativa alla Sezione II

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, e maggiorate del 15%, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente Assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore Assicurato, maggiorato del 15%, e quello risultante al momento del Sinistro.

În caso di Sinistro indennizzabile che abbia colpito una o più partite riguardanti le Sezioni tutte di Polizza soggette al disposto del primo comma del presente Articolo, qualora l'ammontare del danno relativamente a dette partite al lordo di eventuali franchigie e scoperti risulti uguale o inferiore ad € 20.000,00, la Società indennizza il danno senza applicazione del primo comma del presente Articolo (applicazione della proporzionale).

Pag. 17 di 67



ART. 28) LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Condizione relativa alle Sezioni I – II e IV

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella Assicurata.

ART. 29) MANDATO DEI PERITI E/O DEGLI INCARICATI DELLA SOCIETA'

Condizione relativa alla Sezione II

I Periti e/o gli incaricati della Società devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui agli articoli OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO ed ASSICURAZIONE PARZIALE E REGOLAZIONE PREMIO, qualora risulti attivata la copertura Danni Indiretti:
- d. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose Assicurate avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. VALORE DEI BENI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO sopra menzionato;
- e. procedere alla stima del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. VALUTAZIONE DEL DANNO lettera b) delle *Condizioni di Assicurazione*, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Rimane in ogni caso impregiudicata qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali verranno comunque impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 30) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria in relazione al Sinistro, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742.

ART. 31) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO PRIMA DELLA CHIUSA ISTRUTTORIA

Condizione relativa alla Sezione II

A parziale deroga dell'art. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO sopra menzionato, il Contraente può richiedere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza del "Certificato di chiusura di istruttoria" a condizione che presenti fideiussione bancaria a prima richiesta scritta e senza opporre eccezioni:

- per un importo pari all'indennizzo, maggiorato dell'interesse (prime rate) annuale;
- per tutta la durata necessaria all'ottenimento del "Certificato";
- da Istituto accettato dalla Società.

Qualora dal Certificato o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia, l'importo anticipato dalla Società dovrà essere restituito maggiorato degli interessi (prime rate) maturati alla data dell'avvenuta restituzione.

ART. 32) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Condizione relativa alla Sezione III



La Società assume, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del/i danneggiato/i, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando - ove occorra - legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'assistenza legale sarà ugualmente a carico della Società nel caso in cui, pur essendo intervenuta la tacitazione del/i danneggiato/i, vi sia il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito dalla Sezione II di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda; detto importo è in aggiunta ai massimali stessi.

Qualora il suddetto importo superasse il quarto del massimale previsto dalla Sezione II di Polizza, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Sezione I – All Risks Danni Materiali e Diretti al Vino

ART. 1) OGGETTO DELLA COPERTURA

- a. Tutti i danni materiali e diretti ai beni Assicurati causati da un qualunque evento non espressamente escluso, a condizione che gli stessi si trovino esclusivamente nelle località e per l'ammontare indicato in Polizza.
- b. Le spese straordinarie ed i costi documentati sostenuti dall'Assicurato a seguito di un evento coperto e risarcibile a termini della presente Sezione di Polizza, per l'ammontare indicato in Polizza.

ART. 33) BENI ASSICURATI

La presente Sezione di Polizza copre esclusivamente:

- a. i grappoli d'uva recisi;
- b. i mosti;
- c. vini in lavorazione;
- d. vini da invecchiamento;
- e. vini confezionati, imballati o pronti per la vendita (compresi i relativi imballaggi), bottiglie, tappi ed ogni altra materia prima accessoria necessaria.

ART. 34) BENI ESCLUSI

La presente Sezione di Polizza non copre:

- a. i grappoli d'uva sulle viti (frutti pendenti);
- beni posti all'aperto, fatta eccezione per i vini riposti in contenitori (es. silos, vasche in cemento, serbatoi) all'aperto in vetro (escluse le bottiglie), all'aperto per loro naturale destinazione; restano esclusi i beni all'aperto riposti in contenitori di vetro;
- c. vinacce e/o sottoprodotti della pigiatura, se non escluse, quelle facenti parte del processo di lavorazione;
- d. i beni già venduti, caricati a bordo di automezzi.

ART. 35) DANNI ESCLUSI

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, atti di nemici stranieri, invasione, ribellione, o provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale di diritto o di fatto.
- b. Causati da esplosioni od emanazioni di calore, o da radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- c. Da dolo dell'Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori.

Pag. 19 di 67



- d. Da siccità, umidità atmosferica e non, variazioni di temperatura, corrosione, incrostazione, ruggine, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di un evento non escluso.
- e. Da termiti, insetti, batteri, tarme e parassiti.
- f. Da infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni riscontrate nel corso di inventari.
- g. Indiretti, di qualsiasi natura, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni Assicurati, ritardi di produzione, perdite di mercato, errori di vinificazione, errori di lavorazione, sospensione, inefficacia od annullamenti di diritti d'uso, licenze e simili.
- h. Da trasporto dei beni Assicurati al di fuori del luogo d'impiego.
- i. Da vizio di prodotto, inquinamento, contaminazione, fermentazione, putrefazione, muffa, da un qualunque evento cagionato.
- j. Da alluvioni, inondazioni ed allagamenti in genere, rigurgito di fognature; franamento, smottamento e cedimento del terreno; gelo, stillicidio, infiltrazione di acqua piovana o condotta, frane, valanghe e slavine, terremoto, eruzioni vulcaniche e movimenti tellurici in genere.
- k. Di alterazioni di colore, sapore, profumo, perlage, consistenza, perdita di peso, evaporazione, salvo che provocati da altro evento non altrimenti escluso.
- l. Verificatisi in occasione di operazioni di riempimento, travaso, svuotamento, nonché di qualsiasi operazione di spostamento durante la lavorazione dei vini, salvo che provocati da altro evento non altrimenti escluso.
- m. Causati da mancata o anomala produzione, erogazione o distribuzione di energia elettrica o termica o idraulica.

ART. 36) DANNI CONSEQUENZIALI

Qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente Sezione di Polizza si abbia una successione di avvenimenti che provochino danni e/o deterioramenti in genere ai beni Assicurati, risarcibili a termini della presente Sezione di Polizza, si prende atto - ad integrazione di quanto previsto nell'OGGETTO DELLA COPERTURA - che questa Polizza coprirà anche tale parte di danno non esclusa.

ART. 37) GUASTI PER ORDINE DELLE AUTORITA'

Ad integrazione di quanto previsto nell'OGGETTO DELLA COPERTURA, la Società risponde dei guasti fatti per ordine delle Autorità, nonché di quelli prodotti dall'Assicurato, dai suoi dipendenti o da Terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio od altro evento dannoso garantito con la presente Sezione di Polizza.

ART. 38) DISPERSIONE LIQUIDI

La Società indennizza la perdita del prodotto contenuto in contenitori causata da una qualunque rottura e/o cedimento accidentale dei predetti contenitori e/o tubazioni e/o valvole e/o tubi.

La Società non risponde:

- a. dei danni causati ad altre enti dalla dispersione del liquido;
- dei danni da stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori.

ART. 39) ESPULSIONE TAPPI

La Società risarcisce la perdita di vini in bottiglia e relativi vetri non utilizzabili a seguito di espulsione repentina dei tappi, quando l'evento sia riscontrabile su una pluralità di bottiglie.

ART. 40) TERREMOTO

A parziale deroga del comma j. dei DANNI ESCLUSI, si prende atto che, la Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dagli enti Assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro" purché avvenuti nel periodo di Assicurazione.

Pag. 20 di 67



ART. 41) INONDAZIONE, ALLUVIONE ED ALLAGAMENTI

A parziale deroga del comma j. dei DANNI ESCLUSI, si prende atto che la Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dagli enti Assicurati per effetto di inondazioni o alluvioni intendendosi per tali la fuoriuscita di acqua o di materiali da essa trasportati dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali od artificiali, ed allagamenti in genere. La Società non risponde dei danni:

- ad enti mobili all'aperto,
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

ART. 42) FURTO E/O RAPINA E/O ESTORSIONE

La Società risarcisce i danni da furto, rapina ed estorsione dei beni Assicurati in base alle condizioni seguenti:

11.1 Furto dei beni Assicurati

Relativamente ai danni materiali e diretti derivanti dal furto dei beni Assicurati è condizione essenziale che:

- i beni oggetto della garanzia siano riposti in fabbricati e/o locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusura;
- che l'autore del furto si sia introdotto nei fabbricati e/o locali contenenti i beni Assicurati:
 - a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.
 Sono parificati ai danni del furto i guasti causati ai beni Assicurati nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.

11.2 Rapina anche iniziata dall'esterno

L'Assicurazione è estesa alla rapina avvenuta nei locali indicati in Polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

11.3 Estorsione

L'Assicurazione è estesa al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni Assicurati mediante violenza o minaccia, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Tanto la minaccia o la violenza a scopo di estorsione quanto la consegna dei beni Assicurati devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in Polizza.

ART. 43) TRASPORTO GRAPPOLI D'UVA

A parziale deroga del comma h) dei DANNI ESCLUSI, si prende atto che, relativamente ai grappoli d'uva recisi, si intendono garantiti eventuali trasporti effettuati a mezzo carri o carretti trainati da trattori, dal punto di raccolta al luogo di stoccaggio o lavorazione, purché il tutto avvenga nell'ambito dell'area privata di proprietà od in uso al Contraente. Eventuali danni verranno indennizzati senza tener conto della franchigia indicata in Polizza.

ART. 44) MAGGIORI SPESE

La Società, a parziale deroga del comma g) dei DANNI ESCLUSI, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione di Polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività Assicurata, indennizza le spese straordinarie, documentate, purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per il rimpiazzo dei beni distrutti o danneggiati.

La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

La Società non indennizzerà le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci imputabili a cause di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Pag. 21 di 67



ART. 45) SPESE DI SGOMBERO MACERIE

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione di Polizza, la Società risarcirà le spese necessarie, per sgomberare e trasportare al più vicino scarico autorizzato i residuati del Sinistro.

ART. 46) RECUPERO BENI DANNEGGIATI / MARCHI DI FABBRICA

In caso di perdita o danno ai beni Assicurati, l'Assicurato, previo accordo con la Società, potrà avere pieno diritto al possesso e gestione di tutti i prodotti danneggiati.

E' inoltre convenuto che, dopo che adeguati esami avranno indicato quali beni sono stati danneggiati, le Parti (od i Periti da esse nominati) determineranno se tali prodotti danneggiati sono adatti per essere rilavorati e/o venduti, salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate dalle competenti Autorità.

ART. 47) DANNI DA CONTAMINAZIONE DEL PRODOTTO IN LAVORAZIONE

A parziale deroga dell'art. 4) Esclusioni, lettera i., la Società indennizza i danni di contaminazione del prodotto in lavorazione causato esclusivamente da un guasto accidentale avvenuto all'interno del macchinario.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di € 5.000,00;
- in nessun caso la società pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel periodo di Assicurazione pattuito, somma maggiore di € 50.000,00.

ART. 48) AMBITO TERRITORIALE

L'Assicurazione è operante esclusivamente per i danni occorsi nel territorio della Repubblica Italiana.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Sezione II – All Risks Danni Materiali e Diretti a Fabbricati, Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci (escluso il Vino)

ART. 1) RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente Polizza, nei limiti del capitale Assicurato per ciascuna partita ed in corrispettivo del premio convenuto, ad indennizzare i danni materiali e diretti a "Fabbricati", "Macchinari, attrezzature, arredamento", "Apparecchiature elettroniche", "Merci (escluso il vino)" causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato, ed a condizione che gli enti Assicurati si trovino esclusivamente nelle località indicate in Polizza.

ART. 2) ESCLUSIONI

La Società non è obbligata in alcun caso a risarcire i danni:

verificatisi in occasione di:

Pag. 22 di 67



- a. atti di guerra, (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, qualsiasi provvedimento di governo od Autorità anche locale di diritto o di fatto, compreso il fermo dell'attività da esse disposto, ammutinamento, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione;
- b. esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c. mareggiate, penetrazione di acqua marina, franamento, smottamento e cedimento del terreno, frane, valanghe e slavine, bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoto;

salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

• causati da o dovuti a:

- d. dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori;
- e. siccità, umidità atmosferica e non, variazioni di temperatura, corrosione, ruggine, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento d'aria causato da un evento non escluso dalla Polizza, deterioramento, ossidazione, evaporazione, termiti, insetti, vermi, roditori, animali in genere, di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni Assicurati;
- f. infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari, furto e rapina, estorsione, frode, malversazione, scippo e loro tentativi;
- g. perdite di mercato, danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose Assicurate;
- h. trasporto e/o trasferimento delle cose Assicurate al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza;
- i. inquinamento e contaminazione in genere sia graduale che accidentale, nonché le spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle acque, dell'aria e del terreno, fermentazione;
- j. messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, riparazione, ricostruzione o demolizione di cose non danneggiate;
- k. guasti meccanici e guasti elettrici in genere, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente Assicurato, causati dal suo naturale uso o funzionamento, smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati, cestinatura per svista;
- vizio intrinseco, difetto meccanico, costruzione difettosa, errore di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi o non idonei, errori di lavorazione che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o già prodotte, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, vizio di prodotto;
- m. lavori di costruzione, modifica, trasformazione e collaudo di fabbricati, montaggi, smontaggi, collaudo, manutenzione e revisione di macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che abbia colpito le cose Assicurate;
- n. assestamento, restringimento, cedimento o espansione di strutture portanti, fondamenta, pareti, pavimenti di fabbricati e/o impianti e/o macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che abbia colpito le cose Assicurate;
- o. materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- p. interruzione di reazioni termiche o isotermiche che danneggino le merci in lavorazione;
- q. eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle cose Assicurate;
- r. mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che abbia colpito le cose Assicurate.

Nel caso poi ne derivi altro danno risarcibile ai sensi della presente Polizza, la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.



ART. 3) COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE

- a. merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- b. terreni, boschi, alberi, vegetazione, coltivazioni ed animali in genere;
- c. aeromobili, velivoli spaziali, natanti, veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti all' art. 354 del D. lsg 209/2005, mezzi di trasporto a fune, baracche in legno e/o plastica, capannoni presso statici e simili e loro contenuto, impianti per la produzione di energia elettrica;
- d. mezzi di trasporto su rotaie al di fuori dell'ambito aziendale;
- e. lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento, riempimento, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pontili, moli e piattaforme in genere;
- f. quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi, qualora gli enti precedentemente descritti abbiano valore unitario maggiore di € 10.000,00. La Società in ogni caso indennizzerà relativamente agli enti descritti nel presente comma un massimo complessivo di € 50.000,00. Si intendono in ogni caso escluse cose aventi valore artistico od affettivo;
- g. tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
- h. cose in leasing se ed in quanto già Assicurate da altre Polizze;
- i. sistemi operativi, programmi e software in genere.

ART. 4) E-RISK

Si precisa che sono esclusi dalla presente copertura tutti i danni, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici, causati o risultanti da:

- malware informatici di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;

anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di Polizza.

ART. 5) DELIMITAZIONI DI GARANZIA

La Società indennizza altresì:

- a. le spese necessarie per la **riparazione o la ricostruzione di modelli e/o stampi**, che risultino danneggiati a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza nella forma a Primo Rischio Assoluto sino alla concorrenza dell'importo specificato nei Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie.
 - L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal Sinistro;
- b. le spese necessarie per la **riparazione o la ricostituzione degli archivi, documenti, disegni**, mantenuti in forma cartacea e/o informatica, che risultino danneggiati a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza nella forma a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo specificato nei LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE.
 - L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal Sinistro;



c. Le spese necessarie per **demolire**, **sgomberare e trasportare** al più vicino scarico autorizzato i residuati del Sinistro, pagabile a termini di Polizza, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile. Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modifiche ed integrazioni - sino alla concorrenza dell'importo di € 50.000,00 (cinquantamila) fermo quanto previsto dall'art. LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO delle *Condizioni di Assicurazione*, nonché le **spese di rimozione e ricollocamento** degli oggetti mobili nel caso in cui la loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall'Assicurato, resesi necessarie in seguito ad un Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, sino alla concorrenza di € 50.000,00.- (cinquantamila);

Relativamente a:

- d. Denaro, carte valori e titoli di credito in genere sono Assicurati nella forma a Primo Rischio Assoluto sino alla concorrenza di € 5.000,00.- per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa. Qualora prevista in Polizza la garanzia *Furto*, *Rapina*, *Estorsione*, per tale garanzia relativamente ai predetti enti opererà il limite eventualmente specificatamente previsto.
- e. I danni causati ai fabbricati da **sovraccarico di neve** sono risarcibili solamente se le loro caratteristiche costruttive sono conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione. Per le cose in essi contenute la garanzia è operante purché i danni si siano verificati a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti dovuto alla pressione del carico di neve.
- f. I danni materiali e diretti subiti dagli enti Assicurati per effetto di **terremoto**, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro" purché avvenuti nel periodo di Assicurazione.
- g. I danni causati da **eventi atmosferici**, intendendosi per tali i danni materiali e diretti causati alle cose Assicurate da:
 - 1. grandine, vento e quanto da esso trasportato;
 - 2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra;
 - sono escluse le merci all'aperto, i fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture, i macchinari e gli impianti all'aperto non fissi per destinazione, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.
- h. I danni materiali diretti occorsi a seguito o in occasione di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi**, la Società non risponde dei danni causati da: interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione o omissione di controlli o manovre, nonché dei danni e guasti, salvo quelli da incendio, verificatisi a seguito di occupazione dei locali qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi.

Ai fini di un eventuale indennizzo dovuto a fatto di terrorismo, si intendono in ogni caso esclusi:

- 1. la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o atti ad esso relativi;
- 2. i danni da interruzione d'esercizio risultanti da danni subiti da clienti o fornitori dell'Assicurato;
- 3. i danni da "impedimento d'accesso" a seguito ordinanza dell'Autorità;
- 4. i danni, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da interruzione di fornitura di servizi;
- 5. danni cagionati alle cose di Terzi.
- anche se una o più delle sopraindicate garanzie sono prestate nelle apposite Sezioni Danni Diretti e Danni Indiretti).
- i. I danni materiali e diretti subiti dalle cose Assicurate per effetto di **inondazioni o alluvioni** intendendosi per tali la fuoriuscita di acqua o di materiali da essa trasportati dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali od artificiali, ed allagamenti in genere, la Società non risponde dei danni:
 - a enti mobili all'aperto;
 - alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

Pag. 25 di 67



j. I danni materiali subiti dalle cose Assicurate in conseguenza di **gelo** che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in Polizza. La Società risponde dei danni purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedenti al Sinistro.

ART. 6) DANNI A CRISTALLI

In base alle seguenti condizioni e con avvertenza che per detta garanzia non è applicabile il disposto dell'art. 28) delle Condizioni di Assicurazione.

La Società assicura le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro (escluse quindi le cornici), collocate ed installate nel luogo indicato nella presente Polizza, contro i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di Terzi, sempreché alla data di entrata in vigore della presente Polizza esse siano integre ed esenti da difetti.

Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a sensi di Polizza.

L'Assicurazione non copre i danni:

- avvenuti in occasione di atti di guerra, anche se civile, invasione, operazioni militari, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, gelo, grandine, emanazione di calore e radiazioni atomiche, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c) determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

ART. 7) DECENTRAMENTO ENTI

Si prende e si dà atto che parte degli enti Assicurati alle partite "Macchinario, attrezzature, arredamento", "Apparecchiature elettroniche" e "Merci", di proprietà dell'Assicurata, possono trovarsi e si intendono Assicurati – nell'ambito della "Repubblica Italiana", presso Terzi e/o fiere e/o mostre, sottotetto di fabbricati costruiti e coperti in materiali incombustibili, sino alla concorrenza dell'importo specificato nei LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE.

ART. 8) FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga dell'art. 2) lettera K) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 28) delle Condizioni Generali di Assicurazione, dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeno elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ad eccezione dei danni alle apparecchiature elettroniche.

ART. 9) GUASTI ACCIDENTALI AD APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

A parziale deroga dell'art. ESCLUSIONI lettera K) delle Condizioni di Assicurazione – Sezione II, la Società si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di Terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate.

Sono esclusi i danni:

- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose Assicurate:
- verificatisi in conseguenza di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza;
- 3. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose Assicurate;

Pag. 26 di 67



- 4. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- 5. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza:
- 6. ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose Assicurate;
- 7. meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente Assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concordo di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli enti Assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;
- 8. derivanti da errata progettazione.

ART. 10) ONERI DI RICOSTRUZIONE

Nel capitale Assicurato alla partita "Fabbricati" si intendono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati Assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

ART. 11) ONORARI PERITI, ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI, AUDITORS E SOCIETA' DI REVISIONE

In caso di Sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione di Polizza, la Società risarcisce le spese e/o gli onorari di competenza dei professionisti sopraccitati, che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché le spese e/o gli onorari degli Architetti, Ingegneri, Consulenti, Auditors e Società di revisione, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per le reintegrazioni delle perdite in caso di danno a fabbricati, macchinari e merci incluse le spese sostenute a questo titolo.

ART. 12) RICORSO TERZI (VALIDA SE ATTIVATA LA PARTITA)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati Terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato, qualsiasi altro parente e/o affine se con loro conviventi;
- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

Pag. 27 di 67



 le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7127/91, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

ART. 13) ENTI ALL'APERTO

Si precisa che i macchinari, le attrezzature (non fisse per loro natura e destinazione) e le merci (escluso il vino all'interno dei silos) s'intendono Assicurate anche all'aperto nell'ambito dello stabilimento esclusivamente durante le operazioni di carico e scarico.

Tale estensione non è operante agli effetti della garanzie "Eventi atmosferici" e "Furto/Rapina/Estorsione" anche se dette garanzie fossero prevista in Polizza.

ART. 14) COMPENSAZIONE FRA PARTITE

L'eccedenza tra somma Assicurata e valori accertati che si riscontrassero al momento del Sinistro su una o più partite viene riportata sull'insieme delle partite che sono invece insufficientemente Assicurate e che pagano un tasso uguale o inferiore e ripartita proporzionalmente alle insufficienze riscontrate.

Questo trasferimento di eccedenza è ammesso solo fra partite che garantiscono enti di uno stesso stabilimento.

ART. 15) AMBITO TERRITORIALE

L'Assicurazione è operante esclusivamente per i danni occorsi nel territorio della Repubblica Italiana.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Sezione III – Assicurazione della Responsabilità Civile Prodotti

ART. 1) OGGETTO DELLA COPERTURA

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi da difetto dei prodotti descritti in Polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall'Assicurato stesso, per morte o lesioni personali e per danneggiamenti di cose, diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi - in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione - dopo la consegna a Terzi dei prodotti stessi.

ART. 2) GARANZIA IN BASE ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO (CLAIMS MADE BASIS)

ART. 3) NOVERO DEI TERZI

Sono considerati Terzi, agli effetti della presente copertura, tutte le persone fisiche o giuridiche diverse dall'Assicurato o dai suoi legali rappresentanti.

ART. 4) DANNI ESCLUSI

Sono esclusi dall' indennizzo:

- a. le spese di sostituzione dei prodotti difettosi e l'importo pari al loro controvalore;
- b. le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- c. i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivante dagli obblighi di legge;
- d. i danni verificatisi in connessione con trasformazioni ed assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- e. i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f. Le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti, salvo quanto diversamente previsto dalle Estensioni di Garanzia che seguono, se operanti;
- g. violazione di brevetti o marchi;
- i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da prodotti fabbricati non conformemente a regole e norme di sicurezza, salute ed igiene pubblica, prodotti contenenti o composti da piombo, amianto e/o asbesto e/o silicio e/o silicati e relative fibre e/o polveri, urea formaldeide, tabacco e comunque qualsiasi prodotto a base di tabacco (compreso fumo passivo);
- i. i c.d. Punitive or Exemplary Damages;
- j. i danni che I prodotti Assicurati, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito.

ART. 5) ESTENSIONE E VALIDITA' TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi paese (inclusi / esclusi USA e Canada) e per i danni ivi avvenuti.

Pag. 29 di 67



Si conviene inoltre che l'Assicurazione è valida anche per i prodotti consegnati nei paesi espressamente esclusi nel precedente paragrafo a condizione che l'Assicurato ne abbia fatto preventiva richiesta e abbia corrisposto il relativo premio conteggiato sul preventivo fatturato dei prodotti esportati in tali paesi e sia stata espressamente contrassegnata come "compresa", nell'apposito spazio previsto al paragrafo "Limiti di risarcimento, Franchigie, Scoperti", la voce "Estensione per i prodotti consegnati in USA e Canada.

Resta espressamente convenuto che, salvo patto speciale, la copertura non è valida a favore di società Collegate, Consociate o Partecipate dell'Assicurato ubicate in USA e Canada.

Nel caso in cui sia prevista l'estensione ai prodotti esportati negli USA e Canada, limitatamente ad eventi promozionali e/o organizzati e comunque per attività commerciali poste in essere negli USA e Canada a supporto della vendita di prodotti Assicurati, le garanzie di Polizza vengono estese a quanto segue:

1) Organizzazione di Eventi

Per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di organizzatore dei suddetti eventi compresa la responsabilità che, in qualità di committente, ma esclusa ogni responsabilità di tipo solidale, possa ricadere sull'Assicurato in relazione ai lavori e/o servizi, inerenti alla attività organizzativa, affidati a persone fisiche e giuridiche incaricate dell'esecuzione.

L'Assicurazione vale per i fatti:

- a. dell'Assicurato medesimo;
- b. di persone delle quali deve rispondere, inclusi i dipendenti, temporanei e non, apprendisti e stagisti dei quali l'Assicurato si avvale direttamente per la organizzazione dei suddetti eventi.

Non sono considerati Terzi i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione alla organizzazione e/o realizzazione dei sudetti eventi.

Ad integrazione delle esclusioni previste in Polizza, l'Assicurazione non comprende i danni:

- c. la cui origine sia il risultato di una deliberata violazione, da parte dell'Assicurato, di Leggi, Norme e/o Regolamenti ai quali avrebbe dovuto attenersi per la realizzazione dell'evento Assicurato; sono altresì esclusi i danni conseguenti ad eventi per i quali non sia stata ottenuta la prescritta autorizzazione dalle Autorità competenti;
- d. connessi all'attività di vendita ed organizzazione di viaggi e disciplinati ai sensi del D.L. n. 111 del 17/3/1995 relativo alle Agenzie di Viaggio ed ai Tour Operators;
- e. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- f. cagionati da veicoli a motore in genere;
- g. le spese sostenute per la pulizia e la rimessa in opera dei locali occupati dall'Assicurato;
- h. ai veicoli e/o parti dei veicoli di proprietà dei clienti e degli ospiti posti nelle autorimesse o parcheggi di pertinenza del luogo ove si svolge l'evento. Sono inoltre esclusi la perdita, la distruzione o il danneggiamento alle apparecchiature e accessori ed agli oggetti custoditi all'interno dei suddetti veicoli.

2) Advertising injury

ADVERTISING INJURY shall mean injury arising out of advertising activities and occurring as a result of any of the following offences:

- B.1 oral or written publication of material which:
- (1) constitutes slander or libel;
- disparages goods products or services;
- (3) violates the right of privacy of a person;
- B.2 misappropriation of advertising ideas or style of doing business
- B.3 infringement of copyright title or slogan other than offences committed by an Insured whose Business is advertising broadcasting, publishing or telecasting.

It is agreed and understood that this insurance does not apply to:

• the failure of goods, products, or services to conform with advertised quality or performance;

Pag. 30 di 67



the wrong description of the price of goods, products and services.

3) Liquor Liability

LIQUOR LIABILITY shall mean Bodily Injury or Property Damage for which any insured may be held liable by reason of:

- C.1 Causing or contributing to the intoxication of any person;
- C.2 The furnishing of alcoholic beverages to a person under the legal drinking age or under the influence of alcohol; or
- C.3 Any statute, ordinance or regulation relating to the sale, gift, distribution or use of alcoholic beverages.
 This coverage shall not apply if the Insured is in the business of manufacturing, distributing, selling, serving or furnishing alcoholic beverages.

ART. 6) INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ESERCIZIO

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, risarcibili ai sensi di legge, sempreché si tratti di danni conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione di Polizza.

ESTENSIONI DI GARANZIA

(Valide se espressamente richiamate come operanti al paragrafo "Limiti di Risarcimento, Franchigie e/o Scoperti")

A – SPESE DI RITIRO, CONTAMINAZIONE DOLOSA DI PRODOTTO E DANNI IMMATERIALI NON CONSECUTIVI A SEGUITO DI ERRORE DI ETICHETTATURA E/O IMBALLAGGIO

A. 1 - SPESE DI RITIRO

La Società, sempre che l'Assicurato ne abbia fatto richiesta e abbia corrisposto il relativo premio, rimborserà allo stesso le spese sostenute per il ritiro dal mercato, dopo la consegna a Terzi, dei prodotti descritti in Polizza o di quelli di Terzi nei quali i prodotti dell'Assicurato sono entrati a far parte quali componenti, purché durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a. danni a Terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose;
- b. documentata possibilità che i prodotti possano arrecare danni a Terzi dello stesso tipo indicato al punto a);
- c. ordine dell'Autorità di ritiro dei prodotti perché gli stessi non presentano la sicurezza che si può legittimamente attendere.

L'Assicurazione vale:



- per le spese sostenute o rimborsate a Terzi dall'Assicurato per una ragionevole comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta ai consumatori finali ed ai distributori nel più breve tempo possibile e con le modalità eventualmente imposte dall'Autorità;
- per le conseguenti spese connesse al trasporto ed all'eventuale distruzione dei prodotti;
- per le spese derivanti dall'impiego di mano d'opera diversa da quella normalmente preposta dall'Assicurato
 e per quelle relative a prestazioni di lavoro straordinario sempre per le operazioni di ritiro, trasporto o
 distruzione dei prodotti.

L'Assicurazione riguarda le spese sostenute dall'Assicurato durante il periodo di validità del contratto a condizione che i prodotti oggetto del ritiro siano stati consegnati non prima di un anno dalla data di effetto del contratto stesso.

LIMITE DI RISARCIMENTO e FRANCHIGIA: la presente estensione di garanzia si intende prestata nel limite di risarcimento annuo e con applicazione della franchigia indicati al paragrafo "Limiti Di Risarcimento, Franchigie e/o Scoperti".

A. 2 - CONTAMINAZIONE DOLOSA DEL PRODOTTO

La garanzia comprende, nel limite di risarcimento annuo e con applicazione della franchigia indicati al paragrafo" Limiti Di Risarcimento, Franchigie e/o Scoperti", le spese ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per il ritiro dal mercato dei prodotti descritti in Polizza anche nel caso in cui tale provvedimento si renda necessario a seguito di contaminazione dolosa dei prodotti stessi commessa da Terzi, allo scopo di renderli pericolosi o inadatti all'uso o di creare nel pubblico una tale impressione.

Per spese di ritiro si intendono quelle sostenute per:

- annunci, comunicazioni e trasporto necessari per il ritiro dei prodotti;
- distruggere i prodotti contaminati.

Sono esclusi gli onorari e costi relativi ad incarichi ad esperti o consulenti indipendenti e specializzati per ispezionare i prodotti oggetto della presunta o reale contaminazione.

L'Assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato sia venuto a conoscenza di tale contaminazione durante il periodo di validità della Polizza e che i prodotti contaminati siano stati venduti e consegnati durante lo stesso periodo.

LIMITE DI RISARCIMENTO e FRANCHIGIA: la presente estensione di garanzia si intende prestata nel limite di risarcimento annuo e con applicazione della franchigia indicati al paragrafo "Limiti Di Risarcimento, Franchigie e/o Scoperti".

A. 3 - DANNI IMMATERIALI NON CONSECUTIVI A SEGUITO DI ERRORE DI ETICHETTATURA E/O IMBALLAGGIO

L'Assicurazione comprende il pregiudizio sofferto da Terzi, Venditori dei prodotti dell'Assicurato, a seguito di errore di etichettatura delle bottiglie o di scambio accidentale di imballaggio che determinino la consegna di un prodotto diverso da quello commissionato.

Per errore di etichettatura, si intende qualsiasi errore presente sulla etichetta, ad esclusione di:

- errori connessi a parametri legali o fiscali;
- mancata rispondenza nei e/o dei colori della etichetta stessa.

La presente estensione di garanzia si intende prestata nel limite di risarcimento annuo e con applicazione della franchigia indicati al paragrafo "Limiti Di Risarcimento, Franchigie e/o Scoperti".

LIMITE DI RISARCIMENTO e FRANCHIGIA: la presente estensione di garanzia si intende prestata nel limite di risarcimento annuo e con applicazione della franchigia indicati al paragrafo "Limiti Di Risarcimento, Franchigie e/o Scoperti".

Pag. 32 di 67



A. 4 - DANNI ESCLUSI

Ai fini delle garanzie prestate dai precedenti paragrafi A.1 - A.2 - A.3, si intendono espressamente confermate le esclusioni previste all'Art. 4 (Danni esclusi) della presente Sezione II.



B - CONTAMINAZIONE DOLOSA DEL PRODOTTO (forma estesa)

In sostituzione delle garanzie previste al precedente punto "A.2", l'Assicurazione si intende estesa nei termini di seguito indicati:

Definizioni ai fini della presente garanzia:

Contaminazione dolosa: qualsiasi contaminazione o alterazione illecita, reale o presunta, intenzionale e dolosa dei prodotti dell'Assicurato da parte di Terzi, allo scopo di renderli pericolosi o inadatti all'uso o di creare nel pubblico una tale impressione.

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia comprende le spese ragionevolmente sostenute dall'Assicurato - nei casi sotto elencati e qualora tali spese si rendano necessarie a seguito di contaminazione dolosa dei prodotti Assicurati - per:

A) RITIRO DAL MERCATO DEI PRODOTTI DESCRITTI IN POLIZZA

Per spese di ritiro si intendono quelle sostenute per:

- annunci, comunicazioni e trasporto necessari per il ritiro dei prodotti;
- distruggere i prodotti contaminati;
- onorari e costi relativi ad incarichi ad esperti o consulenti indipendenti e specializzati per ispezionare i prodotti oggetto della presunta o reale contaminazione.

La scelta di tali esperti o consulenti, così come le loro modalità e durata d'impiego, deve essere approvata dalla Società.

B) SPESE DI CONSULENZA PER PREVENZIONE E GESTIONE DELLA CRISI

Per spese di consulenza per prevenzione e gestione della crisi si intendono le tariffe e spese ragionevoli e necessarie da corrispondersi a società di consulenza esterna specializzata nella prevenzione e gestione di situazioni di crisi, contattate dall'Assicurato a seguito di contaminazione dolosa dei prodotti Assicurati.

La scelta di tale società di consulenza esterna, così come le loro modalità e durata d'impiego, deve essere approvata dalla Società.

L'Assicurazione di cui i precedenti punti A) e B):

- è operante a condizione che:
 - l'Assicurato sia venuto a conoscenza della contaminazione dei prodotti Assicurati durante il periodo di validità della Polizza;
 - o l'Assicurato abbia fornito notizia del danno durante il periodo di validità della Polizza;
 - o i prodotti contaminati siano stati venduti e/o consegnati durante lo stesso periodo.
- vale per le spese sostenute entro 6 (sei) mesi dal momento in cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza della contaminazione dei prodotti Assicurati.

2) FRANCHIGIA OBBLIGATORIA

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia indicata al paragrafo "Limiti Di Risarcimento, Franchigie e/o Scoperti".

Pag. 33 di 67



3) LIMITI DI RISARCIMENTO

La massima esposizione annua della Società, complessivamente per le estensioni di garanzia di cui al precedente Art. 1) Lett. A) e B) è stabilita nel 50% del limite previsto per la garanzia "Ritiro Prodotti" (Estensione di garanzia "A"), con il massimo del limite indicato al paragrafo "Limiti Di Risarcimento, Franchigie e/o Scoperti".

In ogni caso il limite di indennizzo previsto per la garanzia "Assicurazione Ritiro Prodotti" deve intendersi quale massima esposizione annua della Società per più richieste di risarcimento che interessino le estensioni di garanzia di cui al precedente Art. 1) Lett. A) e B) e la garanzia "Assicurazione Ritiro Prodotti".

4) ESCLUSIONI

In aggiunta alle esclusioni di cui all'Art. DANNI ESCLUSI di cui alla presente Sezione, fermo quanto espressamente previsto dalla presente garanzia, l'Assicurazione non copre alcun danno causato o risultante da o correlato direttamente od indirettamente:

- i. qualsiasi contaminazione che accada dopo che l'Assicurato sia venuto a conoscenza della stessa o della sua ragionevole probabilità e non abbia agito con azione correttiva;
- j. reale o presunta contaminazione o alterazione di un prodotto della concorrenza che sia simile a quello Assicurato, ritiro dei prodotti Assicurati per motivi non riconducibili alla contaminazione del prodotto, variazioni demografiche, modificate preferenze della clientela, condizioni economiche, variazioni nelle vendite dovute a fattori stagionali, elevata competitività del settore;
- k. qualsiasi azione posta in essere da uno o più Amministratori, Sindaci o Dirigenti dell'Assicurato o
 qualsiasi infedeltà o disonestà di un Amministratore, Sindaco o Dirigente dell'Assicurato compiuta sia
 individualmente, sia in collusione con altri;
- l. qualsiasi contaminazione di un prodotto Assicurato dovuta a condotta colposa o comunque non intenzionale, che si sia verificata durante la produzione, l'immagazzinamento o la distribuzione;
- m. lesione personale, infermità, malattia o morte di qualsiasi persona o animale, ovvero danno o distruzione di qualsiasi bene inclusa la perdita d'uso che ne derivi;
- n. difetto latente, errore di progettazione, difetto di fabbricazione, vizio intrinseco, usura, rottura o graduale deterioramento, colposa o involontaria contaminazione di qualsiasi prodotto dell'Assicurato, componente o ingrediente;
- o. guerra o terrorismo;
- p. le spese per il ritiro, trasporto e distruzione di prodotti fabbricati non conformemente a regole e norme di sicurezza, salute ed igiene pubblica;
- q. le spese sostenute per riguadagnare la fiducia del pubblico, della clientela e della rete di distribuzione, quali ad esempio: campagne di relazioni pubbliche, pubblicità, vendite promozionali;
- r. i danni da interruzione di attività conseguenti alle operazioni di ritiro.

L'Assicurazione inoltre non è operante nei confronti di:

- s. società italiane controllate da casa madre estera;
- t. società estere collegate all'Assicurato e/o dallo stesso controllate.

5) VALIDITA' TERRITORIALI

L'Assicurazione vale per i prodotti consegnati in tutti i Paesi del Mondo esclusi USA e Canada e per le operazioni di ritiro ivi effettuate e/o per le spese – di cui alla presente garanzia – ivi sostenute.

Qualora sia stata espressamente contrassegnata come "Compresa" la voce , nell'apposito spazio previsto al paragrafo "Limiti Di Risarcimento, Franchigie e/o Scoperti", la voce "Estensione per i Prodotti Consegnati In USA e Canada", in tal caso l'Assicurazione vale per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese e per le operazioni di ritiro ivi effettuate e/o per le spese – di cui alla presente garanzia – ivi sostenute.

Pag. 34 di 67



Resta espressamente convenuto che, salvo patto speciale, la copertura non è valida a favore di eventuali Società collegate, consociate o partecipate dell'Assicurato, ubicate negli USA e in Canada.



C - CONTAMINAZIONE ACCIDENTALE DEL PRODOTTO – DANNI AL PRODOTTO FINITO E DANNI PATRIMONIALI PURI

ART. 1 CONTAMINAZIONE ACCIDENTALE DI PRODOTTO

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia comprende le spese ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per il ritiro dal mercato dei prodotti descritti in Polizza anche nel caso in cui tale provvedimento si renda necessario a seguito di contaminazione non dolosa dei prodotti stessi; per contaminazione non dolosa si intende qualsiasi alterazione dei prodotti Assicurati, presunta ma non verificatasi o comunque non provata, che produca un danno patrimoniale all'Assicurato e che non sia dovuta a difetto di prodotto.

Per spese di ritiro si intendono quelle sostenute per:

- u. annunci, comunicazioni e trasporto necessari per il ritiro dei prodotti;
- v. distruggere i prodotti contaminati;
- w. onorari e costi relativi ad incarichi ad esperti o consulenti indipendenti e specializzati per ispezionare i prodotti oggetto della presunta o reale contaminazione.

La scelta di tali esperti o consulenti, così come le loro modalità e durata d'impiego, deve essere approvata dalla Società.

L'Assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato sia venuto a conoscenza di tale contaminazione durante il periodo di validità della Polizza e che i prodotti contaminati siano stati venduti e consegnati durante lo stesso periodo.

2. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'Assicurazione vale per tutte le operazioni di ritiro iniziate durante il periodo di validità del contratto, purché i prodotti oggetto di tali operazioni siano stati consegnati durante lo stesso periodo.

3. FRANCHIGIA OBBLIGATORIA

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia indicata al paragrafo "Limiti Di Risarcimento, Franchigie e/o Scoperti".

4. LIMITE DI RISARCIMENTO

La massima esposizione annua della Società, complessivamente per la presente estensione di garanzia è stabilita nel 50% del limite previsto per la garanzia "Ritiro Prodotti" (Estensione di garanzia "A"), con il massimo del limite indicato al paragrafo "Limiti Di Risarcimento, Franchigie e/o Scoperti".

ART. 2 DANNI AL PRODOTTO FINITO E DANNI PATRIMONIALI PURI

A - DANNO AL PRODOTTO FINITO

1) LA GARANZIA R.C.P. COMPRENDE INOLTRE:

Premesso che per inidoneità si intende la mancata rispondenza del prodotto Assicurato alle specifiche tecniche richieste dal fabbricante del prodotto finito o di altro componente:

- A) i danni materiali (cioè l'alterazione fisica e/o chimica) che i prodotti Assicurati, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente od al prodotto finito anche se i danni consistano in inidoneità all'uso per il quale il prodotto finito era destinato.
- B) i danni patrimoniali consequenziali (danno emergente, compreso il controvalore del prodotto finito o di altro componente) che i prodotti Assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino ad altro componente od al prodotto finito in quanto inidonei all'uso per il quale il prodotto finito era destinato.

Pag. 36 di 67



2) FRANCHIGIA OBBLIGATORIA

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia indicata al paragrafo "Limiti Di Risarcimento, Franchigie e/o Scoperti".

3) LIMITI DI RISARCIMENTO

La massima esposizione annua della Società, complessivamente per la presente estensione di garanzia è stabilita nel 50% del limite previsto per la garanzia "Ritiro Prodotti" (Estensione di garanzia "A"), con il massimo del limite indicato al paragrafo "Limiti Di Risarcimento, Franchigie e/o Scoperti".

4) VALIDITÀ TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per i prodotti consegnati in tutti i Paesi del Mondo esclusi USA e Canada e per i danni ivi avvenuti.

Qualora sia stata espressamente contrassegnata come "Compresa" la voce, nell'apposito spazio previsto al paragrafo " Limiti Di Risarcimento, Franchigie e/o Scoperti", la voce "Estensione per i Prodotti Consegnati In USA e Canada", in tal caso l'Assicurazione vale per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese e per i danni ivi avvenuti.

Resta espressamente convenuto che, salvo patto speciale, la copertura non è valida a favore di eventuali Società collegate, consociate o partecipate dell'Assicurato, ubicate negli USA e in Canada.

B - DANNI PATRIMONIALI PURI

1) LA GARANZIA R.C.P. COMPRENDE INOLTRE:

La Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante da richieste di risarcimento per Danni Patrimoniali cagionati a Terzi ed originatisi da difetto dei prodotti dell'Assicurato. Si precisa che tale estensione si applica anche alla garanzia di cui all' Art. 2.A "DANNI AL PRODOTTO FINITO" che precede.

<u>In aggiunta alle Esclusioni di cui all'Art. DANNI ESCLUSI di cui alla presente Sezione, la presente Assicurazione non comprende i danni:</u>

- a. per il superamento di crediti e/o preventivi;
- risultanti dall'inosservanza dei termini di consegna convenuti e/o risultanti da qualità, prestazioni promesse e/o mancata rispondenza del prodotto ai fini ed usi cui è stato destinato:
- c. di garanzie connesse alla consegna dei Prodotti; questa esclusione, tuttavia, non ha validità se l'evento sia stato così improvviso che l'Assicurato non avrebbe potuto prevedere.
- d. dovute alla violazione di Brevetti, altri diritti della Proprietà Industriale, e del Diritto d'Autore;
- e. risultanti da attività connesse alle operazioni finanziarie, agli affari di credito o d'Assicurazione, Casse Pensioni, previdenza per il personale, beni immobiliari, il leasing o contratti analoghi, il pagamento e l'incasso di denaro, la tenuta di Casse, la distrazione e la sottrazione di somme di denaro, nonché alla distruzione o perdita di denaro, titoli o oggetti di valore;
- f. derivanti dall'attività di membri della direzione di imprese di terzi o di amministratore di imprese di terzi;
- g. per danni imputabili alla Responsabilità Civile nelle funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione o di Sindaco (Directors' and Officers' Liability);
- conseguenti a consigli dati, consulenza e/o servizi nel settore informatico, ICT (Information and Communication technology) ed Internet;

Pag. 37 di 67



- i. per risarcimenti di natura sanzionatoria in genere, quali ad esempio i "punitive or exemplary damages";
- j. degli Assicurati fra di loro (R.C. Incrociata).

2) FRANCHIGIA OBBLIGATORIA

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia indicata al paragrafo "Limiti Di Risarcimento, Franchigie e/o Scoperti".

3) LIMITE DI RISARCIMENTO

La massima esposizione annua della Società, complessivamente per la presente estensione di garanzia è stabilita nel limite annuo indicato al paragrafo "Limiti Di Risarcimento, Franchigie e/o Scoperti".

4) VALIDITÀ TERRITORIALE

La presente garanzia si intende valida per danni che avvengono nei territori di qualsiasi paese, esclusi USA e Canada.

ART. 3 VALIDITÀ TEMPORALE - CONDIZIONE OPERANTE PER I PRECEDENTI ART. A - B

L'Assicurazione vale per tutte le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di validità del contratto purché gli eventi cui si riferiscono siano accaduti durante lo stesso periodo.

ART. 4 LIMITI DI RISARCIMENTO

In ogni caso il limite di risarcimento previsto per la garanzia "Assicurazione Ritiro Prodotti" deve intendersi quale massima esposizione annua della Società per più richieste di risarcimento che interessino le estensioni di garanzia di cui ai precedenti Art. 1 e 2 e la garanzia "Assicurazione Ritiro Prodotti".





D - RESPONSABILITA' DEL VENDITORE (VENDOR'S LIABILITY)

Qualora l'Assicurazione R.C. Prodotti sia estesa alla consegna dei prodotti in USA e Canada e sempreché il nominativo degli Assicurati aggiuntivi sia espressamente indicato in Polizza, la garanzia comprende l'estensione alla Responsabilità Civile del Venditore (Vendor's liability) in base alla seguente normativa:

D.1 la garanzia R.C. PRODOTTI si intende estesa anche alla Responsabilità Civile derivante ai nominativi indicati in Polizza solo ed unicamente nella loro qualità di venditori e distributori negli USA, loro territori e loro possedimenti e Canada dei prodotti fabbricati dall'Assicurato e garantiti dalla presente Polizza.

D.2 Sono esclusi dalla presente estensione:

- a. i danni derivanti da una qualsiasi specifica garanzia o qualsiasi distribuzione o vendita, non autorizzata dall'Assicurato;
- b. i danni corporali o materiali derivanti da:
 - qualsiasi intervento da parte del Venditore che modifichi le condizioni del prodotto o che modifichi le istruzioni originali, comprese quelle per il normale uso;
 - 2) qualsiasi mancanza commessa nel mantenimento del prodotto in condizioni di vendita;
 - 3) qualsiasi mancanza nell'effettuare ispezioni, sistemazioni, prove o servizi che il Venditore abbia concordato di effettuare o normalmente effettua, nel regolare svolgimento della sua attività in relazione alla distribuzione o vendita del prodotto;
 - 4) prodotti che, dopo la distribuzione e vendita da parte dell'Assicurato sono stati etichettati o rietichettati o sono stati usati come contenitori, parti od ingredienti di qualsiasi altra cosa o sostanza da parte o per il Venditore;
- i danni per morte, lesioni personali o danneggiamenti di cose che si verifichino nei locali del Venditore.

L'Assicurazione non è operante nei confronti di persone fisiche o giuridiche diverse dall'Assicurato, da cui il Venditore abbia acquistato i prodotti, i componenti o contenitori che siano entrati a far parte o che accompagnino o che contengano i prodotti dell'Assicurato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Sezione IV – Trasporti

ART. 1) OGGETTO DELLA COPERTURA

La presente garanzia ha per oggetto tutti i trasporti e spedizioni nonché relative giacenze di transito di "vini in genere comunque imballati (con esclusione dei trasporti effettuati via nave in bulk), nonché tutte le merci inerenti l'attività vinicola/enologica della Contraente, spiriti ed olio", effettuate nell'ambito del **Territorio Nazionale Italiano, dell'Europa, nonché altri Paesi del Resto del Mondo, sempreché siano stati indicati nel questionario,** riguardanti le seguenti movimentazioni:

- a. spediti per vendita, indipendentemente dai termini di resa e/o consegna;
- b. per trasferimenti non soggetti a vendita sia nell'ambito interaziendale che destinati alla propria organizzazione esterna di vendita e/o propri depositi o magazzini;
- c. per trasferimenti da stabilimenti, magazzini diretti e/o della propria organizzazione esterna per consegne a clienti finali.
- d. movimentazioni di merci di proprietà di Terzi affidate alla Contraente o della Contraente affidate a Terzi per : riparazione, prestito d'uso, conto vendita, conto visione e similari, dal momento della presa in consegna sino alla riconsegna, limitatamente ai rischi di trasporto;

Pag. 39 di 67



e. spedizioni di merci "rese" purché riposte negli imballi originali e/o imballi equivalenti. Si precisa che per merci rese si devono intendere esclusivamente quelle spedizioni (Assicurate con il presente contratto) che giunte regolarmente a destino vengono respinte e/o restituite a qualsiasi titolo al mittente.

La garanzia viene estesa a coprire le merci Assicurate, come pure l'eventuale materiale di arredamento e/o allestimento di stand e/o simili, pure durante:

- 1) il trasporto di andata ;a giacenza presso mostre, fiere e/o esposizioni ovunque in Italia, per un periodo massimo di 30 giorni;
- 2) l'eventuale viaggio di ritorno.

La presente garanzia viene prestata senza soluzione di continuità.

Per le merci in giacenza è condizione essenziale che, ai fini del rischio di furto, le stesse siano riposte all'interno di locali chiusi e/o debitamente sorvegliati, mentre per il rischio di bagnamento lo stoccaggio avvenga in aree coperte.

L'operatività della garanzia furto si intende operante anche in assenza di effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dei

suddetti locali.

Danni consequenziali

La garanzia Assicurativa di cui sopra si intende estesa a coprire gli eventuali danni indiretti conseguenti ad un evento garantito con la presente Polizza, ma limitatamente a:

- 1. ritardo nella consegna delle merci tale da pregiudicarne la disponibilità presso la Fiera;
- 2. danni alle merci tali da pregiudicarne l'esposizione presso la Fiera

Nei casi sopra descritti – ma solo nel caso in cui il ritardo od il danneggiamento delle merci sia stato tale da impedire la partecipazione della Contraente alla manifestazione fieristica – verranno riconosciute le seguenti voci di danno, dietro presentazione di adeguata documentazione giustificativa a supporto:

- Spese di noleggio dell'area espositiva, purché già corrisposte e non rimborsabili.
- Spese sostenute per il personale in trasferta, purché già risultante in missione di lavoro negli appositi "registri presenze".

Tali spese saranno riconosciute dagli Assicuratori in aggiunta al danno subito dalle merci, nei limiti indicati nella scheda di Polizza denominata "Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

Detto limite si intende prestato per Sinistro/esercizio Assicurativo e ciò in eccedenza alle somme massime stabilite nel presente contratto relativamente al danno alle merci.

Rinuncia azione di rivalsa nei confronti dell'ente fiera

Durante la giacenza delle merci presso Mostre, Fiere, e/o Esposizioni, gli Assicuratori rinunciano ad effettuare azione di rivalsa nei confronti dell'Ente Fiera, Società collegate, Comitato organizzatore, salvo nei casi di dolo e colpa grave degli stessi qualora questi ne facciano esplicita richiesta.

VALIDITA' TERRITORIALE

La garanzia Assicurativa si intende operante entro i limiti territoriali previsti in polizza. Si precisa tuttavia che – relativamente ai soli rischi "Guerra e scioperi" di cui alle Institute War Clauses e Institute Strikes Clauses – per eventuali spedizioni da/per Paesi con rischio classificato "3.2 o superiore" come rilevabile dal sito internet http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html; la relativa copertura potrà essere richiesta di volta in volta prima dell'inizio del viaggio a tassi e condizioni da concordarsi.

Nel caso in cui non fosse rispettata la condizione di cui sopra, la spedizione s'intenderà comunque coperta alle condizioni di Polizza ma con l'esclusione dei danni derivanti dai rischi guerra e scioperi.



PAESI ESCLUSI

Sono comunque esclusi i trasporti e/o spedizioni di merci destinate e/o provenienti nei/dai seguenti Paesi:

Afghanistan – Corea del Nord - Cuba - Iran - Iraq – Liberia – Siria - Sudan - Russia e gli altri Stati della C.S.I.

Infine sono espressamente escluse dalla presente garanzia le spedizioni in Paesi aventi disposizioni di Legge che impongono la copertura Assicurativa con Compagnie di Assicurazione locali nonché soggetti alla clausola "Sanction Limitation and Exclusion Clause – 11.08.2010"

ART. 2) RISCHI ASSICURATI

Garanzia primaria

Sono a carico della Società tutti i danni e le perdite materiali e dirette dipendenti da causa esterna che le merci Assicurate subiscono, salvo le esclusioni previste al successivo articolo.

Sono inoltre compresi i rischi derivanti dalle operazioni di carico e scarico, purché tali operazioni siano effettuate con mezzi idonei.

In ottemperanza al disposto dell'art.1912 del Codice Civile, si intendono inclusi i rischi di terremoto, nonché i rischi di insurrezione e tumulti popolari ai sensi delle "Institute Strikes Clauses" (CARGO) ed.1/1/2009 e delle "Institute Strikes Clauses" (AIR CARGO) ed.1/1/2009 (ivi incluso terrorismo e sabotaggio), nonché per i tragitti marittimi ed aerei, i rischi derivanti da guerra ai sensi delle "Institute War Clauses" (CARGO) ed.1/1/2009 e delle "Institute War Clauses" (AIR CARGO) ed.1/1/2009, che formano parte integrante della presente Sezione di Polizza e che il contraente dichiara di conoscere.

Qualora siano richieste dal Contraente e/o dai Ricevitori, potranno essere richiamate sui certificati di Assicurazione clausole e condizioni in uso sul mercato internazionale; il richiamo a tali clausole e condizioni tuttavia non costituirà limitazione alcuna alla presente copertura Assicurativa.

Garanzia sussidiaria (c.d. "Contingency")

La presente garanzia è prestata anche per quelle spedizioni i cui termini di resa non comportino la necessità per il Contraente di provvedere alla copertura Assicurativa.

In tali casi la garanzia diventerà operante quando il Contraente non ottenga il pagamento, totale o parziale, del prezzo di vendita delle merci o sia obbligato, a seguito di sentenza o lodo arbitrale, alla restituzione del prezzo o alla sostituzione delle merci e purché il Contraente stesso abbia:

- entro 30 giorni dal ricevimento della prima contestazione di pagamento, intimato a mezzo lettera raccomandata al compratore il pagamento della fattura;
- entro i successivi 60 giorni, nuovamente intimato a mezzo lettera raccomandata il pagamento della fattura, con riserva di adire a vie legali.

Anche dopo il pagamento dell'indennizzo il Contraente deve continuare la sua azione di recupero nei confronti di Terzi, anche nel solo interesse della Società.

Qualora la Società lo richieda, il Contraente dovrà cederle tutti i diritti che vanta verso i Terzi.

Il Contraente è tenuto a non rivelare l'esistenza della presente garanzia.

I diritti derivanti dal presente contratto non sono cedibili.

ART. 3) RISCHI ESCLUSI

La presente Sezione di Polizza esclude i danni e le perdite dipendenti totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- a. dolo del Contraente;
- b. dolo dell'avente diritto al risarcimento;
- c. vizio proprio o qualità insite della merce, fermentazione e calo naturale;
- d. ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento Assicurato, danni indiretti in genere;

Pag. 41 di 67



- e. contrabbando, commercio, attività o traffici illeciti, proibiti o clandestini;
- f. contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g. cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio imposti da parte di governi, Autorità o popoli e loro conseguenze o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;
- h. mancata effettuazione del viaggio stabilito o all'impedimento o cambiamento del medesimo dovuto ad arresti, interdizioni, disposizioni restrittive ed atti qualsiasi di governi, Autorità o popoli;
- i. furto perpetrato con destrezza durante la partecipazione a mostre, fiere e/o esposizioni ed i danni conseguenti ad atti di terrorismo.

ART. 4) FRANCHIGIA

Gli eventuali danni risarcibili a fronte della presente Sezione di Polizza saranno indennizzati previa deduzione della franchigia fissa riportata in Polizza.

ART. 5) MEZZI DI TRASPORTO

Tutti i trasporti e le spedizioni rientranti nella presente Sezione di Polizza potranno essere effettuati a mezzo di: autotreni, autofurgoni, autoarticolati, autocarri, sia di proprietà del Contraente che di Terzi, nonché a mezzo ferrovia o posta, aerei appartenenti a società esercenti regolari linee aeree, navi tradizionali, navi traghetto, navi RO/RO.

ART. 6) DURATA DELLA GARANZIA

La garanzia prende effetto dal momento in cui le merci vengono prelevate dal magazzino o stabilimento del luogo di partenza per essere caricate sul mezzo di trasporto e prosegue durante l'ordinario corso del viaggio, ivi comprese le soste e le giacenze di transito ed i trasbordi da un mezzo di trasporto all'altro, fino allo scarico nel magazzino, deposito, stabilimento del destinatario finale nel luogo di destinazione, con l'intesa che il periodo di giacenza preliminare coperto prima della consegna finale non potrà eccedere :

- 30 giorni nella località di destino (per le spedizioni terrestri);
- 30 giorni nell'aeroporto di sbarco (per le spedizioni aeree);
- 60 giorni nel porto di sbarco (per le spedizioni marittime);

e ciò a decorrere dalla data di arrivo delle merci.

ART. 7) RIVALSA

L'azione di rivalsa nei confronti di Terzi sarà esperita nei termini consentiti dalle Leggi e/o Convenzioni Nazionali ed Internazionali applicabili, impegnandosi il Contraente, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, a compiere tutti gli atti necessari per salvaguardare detta azione di rivalsa nei confronti dei Terzi responsabili.

Tuttavia, nei soli confronti degli Enti organizzatori di manifestazioni fieristiche, la Società rinuncia ad esercitare azione di rivalsa, salvo nei casi di dolo degli Enti stessi.

ART. 8) AVARIA COMUNE

I contributi provvisori di avaria comune verranno rimborsati dalla Società in proporzione ed entro i limiti della somma Assicurata, dietro presentazione delle ricevute di deposito debitamente girate in bianco dal depositante.

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente dal contributo di avaria comune dovuto dal medesimo in base ad apposito regolamento fatto in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino, sempreché l'atto di avaria comune sia stato diretto ad evitare un danno indennizzabile con la presente Sezione di Polizza.

Qualora la somma Assicurata ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico della Società risultasse inferiore al valore contributivo, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione.

Per il conguaglio o pagamento del contributo espresso in valuta diversa da quella di Polizza, si applica il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione.

Pag. 42 di 67



ART. 9) CLAUSOLA TRAGHETTI

Viene convenuto fra le Parti che durante la permanenza degli autocarri a bordo di navi-traghetto in servizio fra porti dei Compartimenti Marittimi Italiani ed Europei nonché del bacino del mediterraneo (se previsti dalla copertura), la garanzia per le merci Assicurate, caricate a bordo degli autocarri, è prestata alle condizioni della presente Polizza, compreso il rischio di getto e/o asporto dal mare.

ART. 10) MANCATA EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO

Gli Assicuratori non rispondono in alcun caso di qualsiasi danno o spesa causati alla merce Assicurata in seguito a mancata effettuazione del viaggio stabilito da impedimento o cambiamento del medesimo dovuto ad arresti, interdizioni, disposizioni restrittive, ed atti qualsiasi di Governi, Autorità o Popoli.

ART. 11) ABBANDONO

L'Assicurato, limitatamente a Sinistri verificatisi nel corso del viaggio marittimo o aereo o per acque interne e risarcibili a termini del contratto, può abbandonare all'Assicuratore le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei casi rispettivamente previsti dagli Artt. 541 e 1007 del Codice della Navigazione.

ART. 12) RIMBORSO NOLI AEREI

In caso di perdita o danni ai beni Assicurati coperti dalla presente Polizza, resta inteso che gli Assicuratori rimborseranno i costi addizionali dei noli aerei sostenuti per il rimpiazzo o la riparazione dell'oggetto Assicurato e/o di parti di ricambio anche se in origine i beni Assicurati non erano stati spediti per via aerea.

Quanto sopra si applicherà anche in caso di avaria generale nel caso debbano essere rispettati tempi di consegna predefiniti.

Il limite di risarcimento relativo a questa clausola non potrà eccedere l'importo di € 15.000,00, per Sinistro e/o serie di Sinistri derivante da uno stesso avvenimento.

ART. 13) SPESE DI INOLTRO A DESTINO

Gli Assicuratori rimborseranno le spese supplementari ragionevolmente sostenute per lo scarico, il deposito e l'inoltro a destino delle merci Assicurate nel caso in cui, a seguito di un Sinistro rientrante nella garanzia di Polizza, il viaggio abbia termine in un luogo diverso da quello di destinazione.

ART. 14) NOTIFICA DEI RISCHI

Il Contraente è dispensato dalla notifica delle singole spedizioni/trasporti alla Società, ma ha comunque l'obbligo di munire o far munire i mezzi di trasporto di una distinta delle merci Assicurate e di tenere a disposizione della Società una copia delle bollette di consegna/lettere di vettura/Polizze di carico/fatture e/o qualsiasi altro documento equipollente.

Emissione diretta dei certificati di Assicurazione

Per le spedizioni che lo richiedono, il Contraente è autorizzato alla diretta emissione dei certificati di Assicurazione fornitigli dalla Società.

A tale proposito la Contraente si rende garante e responsabile a tutti gli effetti che:

- tali certificati verranno usati solo dopo essere stati debitamente compilati in tutte le loro parti, esclusivamente per le spedizioni delle merci espressamente previste dalla Polizza e nel pieno rispetto delle condizioni e dei limiti contrattuali;
- b) una copia di tali certificati verrà immediatamente inviata agli Assicuratori, all'atto dell'emissione;
- verranno costantemente poste in atto tutte le misure precauzionali possibili per prevenire l'uso improprio di tali certificati di Assicurazione;
- d) a seguito di richiesta scritta degli Assicuratori, verranno restituiti tutti gli stampati dei certificati, eventualmente forniti dagli Assicuratori stessi, che prima della data di ricevimento di tale richiesta non siano stati emessi in

Pag. 43 di 67



conformità al presente articolo;

e) la Chubb European Group SE verrà indennizzata dalla Contraente per qualsiasi danno, reclamo, richiesta, perdite, costi e spese, dipendenti da qualsiasi causa diretta ed indiretta, che la predetta Compagnia di Assicurazione possa sostenere od incontrare dall'emissione di tali certificati di Assicurazione in contrasto con le disposizioni indicate ai punti a) b) c) d) di cui sopra, nonché dell'incorretto od improprio uso degli stessi e questo accordo soprassederà e prevarrà a qualsiasi altro atto ovunque e comunque stipulato.

Emissione certificati con lettera di credito

Qualora venga emesso un certificato di Assicurazione che, per ragioni di credito bancario, preveda il pagamento integrale del danno al ricevitore e/o beneficiario nella località di destino a fronte dei rischi coperti dalla presente Polizza, la Contraente si impegna a rimborsare alla Società Assicuratrice – in caso di danno – l'importo della franchigia fissa e/o scoperto pattuiti nella relativa scheda di Polizza denominata "Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

ART. 15) VALORE ASSICURABILE

Ai fini del risarcimento dei danni e della determinazione dei premi, il valore assicurabile si intende determinato come segue:

vendite in Italia e Paesi Europei

valore di fattura (al netto di I.V.A.) maggiorato delle spese di trasporto, Assicurazione, dazi - se dovuti - ed altri costi inerenti e documentabili (se non già inclusi nella fattura stessa);

vendite nei Paesi Extra-Europei

valore di fattura (al netto di I.V.A.) maggiorato delle spese di trasporto, Assicurazione, ed altri costi inerenti e documentabili, oltre 10% a titolo di utile sperabile, nonché eventuali dazi e/o oneri doganali - se dovuti -;

merci non soggette a fatturazione

prezzo di costo in base agli indici aziendali della Contraente, oltre ad eventuali altre spese documentabili. Relativamente al vino in bottiglia, ancorché non venduto, valore di vendita risultante da listino di vendita (al netto di I.V.A.);

Spiriti

Fermo restando quanto previsto alle voci che precedono, in caso di trasporto di spiriti, il valore assicurabile si intende comprensivo del valore delle accise (UTIF) in quanto e se dovute.

ART. 16) CLASSIFICAZIONE ED ETA' DELLE NAVI

Per quanto concerne le spedizioni marittime, l'Assicurazione è prestata alla condizione che il trasporto sia effettuato con caricazione sottocoperta su navi in acciaio a propulsione meccanica propria e aventi le caratteristiche indicate nell'allegata "Clausola di classificazione ed. 1.1.2001".

Pertanto, ove la caricazione avvenisse su navi aventi caratteristiche diverse, la Contraente è tenuta a dare agli Assicuratori tempestivo avviso e gli Assicuratori si riservano il diritto di applicare l'eventuale sovrappremio.

Soprapremio Età Nave

<u>Per le navi regolarmente classificate</u> come previsto dall'allegata "Clausola di classificazione" e di età superiore a 15 anni (10 per portarinfuse o "combination carriers") al momento della spedizione, verranno applicati i seguenti sovrappremi:

spedizioni aventi valore fino a € 250.000,00:

Nessun sovrappremio.

spedizioni aventi valore superiore a € 250.000,00:

portarinfuse da 10 a 20 anni nessun sovrappremio;

navi da 16 a 20 anni nessun sovrappremio;

navi da 21 a 25 anni
 0,10% lordo;

Pag. 44 di 67



navi da 26 a 30 anni 0,20% lordo.

spedizioni su navi "porta-containers":

Nessun sovrappremio

<u>Per le navi non rientranti nelle caratteristiche previste nell'allegata "Clausola di classificazione"</u>: condizioni / sovrappremi da concordarsi di volta in volta.

ART. 17) CARICAZIONE SOPRA COPERTA

Per merci caricate sopra coperta la garanzia Assicurativa si intende prestata alle piene Condizioni di Polizza - compresi i rischi di getto e/o asporto della merce da parte del mare - fatta eccezione per le merci non containerizzate per le quali s'intendono esclusi i rischi di ruggine e ossidazione, salvo che siano concordati tra le Parti.

ART. 18) CLAUSOLE

Vengono inoltre richiamate e rese operative le seguenti clausole:

- Cargo ISM Endorsement (JC 98/019, 1.5.98)
- Termination of Transit Clause (TERRORISM)
- Institute Extended Radioactive Contamination Exclusion Clause ed. 1.11.2002
- Institute Chemical, Biological, Bio-Chemical, Electromagnetic, Weapons and Cyber Attack Exclusion Clause ed.
 1.11.2002
- Sanction Limitation and Exclusion Clause 11.08.2010.

ART. 19) IMBALLAGGIO / CARICAZIONE E STIVAGGIO ACCETTATI

Premesso che l'imballaggio delle merci Assicurate con la presente Polizza viene predisposto con la dovuta cura e diligenza sia in relazione alla tipologia delle merci spedite che per il mezzo di trasporto impiegato e della relativa destinazione, si precisa che l'imballaggio stesso così come predisposto dalla Contraente/Assicurata per l'effettuazione delle spedizioni si intende accettato dagli Assicuratori.

Si precisa inoltre che le operazioni di imballaggio, caricazione e/o stivaggio a cura e/o sotto il controllo della Contraente/Assicurata si intendono approvate dagli Assicuratori.

ART. 20) SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE

Limitatamente ai trasporti eseguiti a mezzo autocarri di proprietà e/o gestione diretta della Spettabile Contraente, gli Assicuratori rimborseranno le spese sostenute per lo sgombero della sede stradale delle merci irrecuperabili, danneggiatesi a seguito del verificarsi di un avvenimento garantito dalla presente Polizza.

Tali spese verranno rimborsate sino a concorrenza dell'importo di € 3.000,00 e ciò in eccedenza alle somme massime stabilite nel presente contratto.

ART. 21) COSTI DI SMALTIMENTO E/O DISTRUZIONE

Se a seguito di un Sinistro coperto dalla presente Polizza la Contraente dovesse sostenere spese (purché documentate) per la distruzione, smaltimento o diverso utilizzo delle merci danneggiate, spese extra per la discarica dalla nave e/o altro mezzo di trasporto, tali spese saranno riconosciute dagli Assicuratori in aggiunta al danno subito dalle merci, nei limiti di € 5.000,00 per Sinistro/esercizio Assicurativo e ciò in eccedenza alle somme massime stabilite nel presente contratto.



ART. 22) DANNI NON APPARENTI

Nel caso in cui il collo non sia aperto all'arrivo o comunque le operazioni di disimballo non siano state completate, la garanzia è prestata anche per le perdite o i danni che vengano riscontrati solamente nel momento in cui la merce viene disimballata dai ricevitori a destino, indipendentemente dalla salvaguardia della rivalsa nei confronti del vettore.

Questa estensione è soggetta alle seguenti condizioni concorrenti:

- che le operazioni di disimballo siano completate entro 30 giorni dalla consegna;
- che le perdite e danni reclamati non risultino palesemente estranei al trasporto Assicurato;
- che tutti i colli con segni manifesti di danno all'arrivo siano prontamente ispezionati;
- che titolare al diritto al risarcimento non siano terze parti bensì l'Assicurato. (Contraente o ricevitore).

Verificandosi tali condizioni, danni e perdite verranno risarciti senza applicazione della riduzione per il pregiudizio arrecato, ma con applicazione di una franchigia fissa per sinistro, come indicato nella scheda nella scheda "SEZIONE IV – Marine" che precede. Detta franchigia verrà applicata esclusivamente nel caso in cui la denuncia ecceda i termini previsti per legge.

Gli Assicuratori risponderanno sino alla somma massima di € 15.000,00 che deve intendersi prestata per Sinistro/esercizio Assicurativo.

ART. 23) GIACENZA ALL'INTERNO DEI RECINTI DELLO STABILIMENTO DELLA CONTRAENTE

Viene convenuto che la garanzia Assicurativa s'intende estesa durante la permanenza delle merci a bordo degli autocarri in sosta all'interno dei recinti dello stabilimento della Contraente nei termini che seguono:

- Per le merci in partenza, la garanzia prende inizio dal momento in cui le stesse vengono caricate a bordo dell'autocarro adibito al trasporto e dopo tale momento potranno sostare all'interno dei recinti per un periodo massimo di 72 ore, da computarsi dal momento in cui sono cessate le operazioni di caricazione sul mezzo vettore;
- Per le merci in arrivo, la garanzia prende inizio dal momento in cui l'autocarro entra all'interno dei recinti e dopo
 tale momento le merci potranno sostare a bordo del mezzo vettore per un periodo massimo di 72 ore, da computarsi
 dal momento dell'arrivo.

Agli effetti della validità della garanzia furto dell'intero autocarro e/o del solo rimorchio e/o semirimorchio (nel caso in cui gli stessi siano staccati dalle rispettive motrici), è fatto obbligo che gli stessi vengano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati, oppure in aree munite di valide recinzioni, con varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati.

L'operatività della garanzia è subordinata al fatto che il furto sia stato perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo e dei locali o delle recinzioni delle aree nei quali il veicolo era parcheggiato.

Gli Assicuratori risponderanno sino alla concorrenza della somma massima indicata nella scheda "SEZIONE IV – Marine" che precede.

Tale massimale deve intendersi prestato nella forma a "Primo Rischio Assoluto", indipendentemente dagli autocarri in sosta nei suddetti recinti e s'intende quale massimo risarcimento per Sinistro e per esercizio Assicurativo.

ART. 24) CLAUSOLA AMMANCHI IN CONTAINERS CON SIGILLI INTEGRI

La garanzia prestata con la presente Polizza si intende estesa ai rischi di furto/ammanco di colli interi, anche nei casi in cui il container contenente le merci Assicurate giungesse a destino con i mezzi di chiusura esterni (lucchetti, sigilli e/o altri dispositivi) integri e senza segni di effrazione o scasso di tali mezzi.

Pag. 46 di 67



Eventuali danni risarcibili a fronte della presente garanzia, verranno indennizzati previa deduzione della franchigia fissa indicata nella scheda "SEZIONE IV – Marine" che precede. Detta franchigia s'intende applicata per Sinistro/avvenimento.

Per eventuali danni risarcibili a fronte della presente clausola, si conviene di stabilire in € 15.000,00 l'importo massimo di risarcimento per ogni singolo container/spedizione e per esercizio Assicurativo.

E' condizione della presente garanzia, agli effetti della sua validità, che il cliente a destino reclami per iscritto l'ammanco dei colli interi constatati allo scarico delle merci dal container, entro e non oltre 30 giorni dalla data di arrivo del container nella località di scarico.

E' condizione inderogabile che questa garanzia – agli effetti della sua validità – non sia portata a conoscenza dei clienti e/o ricevitore della Contraente e/o altre persone interessate.

ART. 25) DANNI ALLE CONFEZIONI DI VENDITA (QUANDO APPLICABILE)

In caso di danno ad etichette, capsule, scatole, copertine, astucci od altro materiale costituente la confezione di vendita dei prodotti Assicurati con la presente Polizza, gli Assicuratori risponderanno solo dell'ammontare relativo al costo del nuovo confezionamento ed in nessun caso saranno responsabili per un importo superiore al valore Assicurato delle merci e comunque entro i massimali previsti dalla presente Polizza.

ART. 26) MARCHI ED ETICHETTE

Nel caso di danni a merci o prodotti recanti il marchio di fabbrica dell'Assicurato, il valore residuo di salvataggio di tali beni dovrà essere determinato, a semplice opzione dell'Assicurato, dopo che siano stati eliminati tutti i marchi di fabbrica.

Nel caso in cui le etichette si siano danneggiate o perdute mentre il contenuto non sia stato danneggiato, gli Assicuratori pagheranno le spese di identificazione, di cernita e di pulizia, così come le spese di riconfezionamento o di rimpiazzo delle etichette.

Nel caso in cui la normativa locale non consenta la commercializzazione dei prodotti così confezionati o ne imponga la distruzione, l'indennizzo sarà effettuato in tema di perdita totale.

A richiesta dell'Assicurato, gli Assicuratori si obbligano a distruggere, prima di qualsiasi vendita amichevole o pubblica di un prodotto fabbricato dall'Assicurato, tutte le etichette su cui appaia il marchio dell'Assicurato e se necessario a prendere a proprio carico le spese di riconfezionamento, di imballaggio e di nuovo etichettaggio.

ART. 27) DISPERSIONE O COLAGGIO

Si intendono inclusi in garanzia gli eventuali danni conseguenti a dispersione o colaggio per merci trasportate a mezzo di autocisterne.

La polizza sarà inoltre operante per garantire le perdite ed i danni cagionati da dispersione e/o colaggio del carico quando le merci siano state trasportate in autocisterna; devono inoltre intendersi garantiti i danni e le perdite occorsi durante le fasi di carico e scarico del prodotto nonché conseguenti a rottura di manicotti e bocchettoni, rubinetti, chiavi, valvole o saracinesche delle cisterne o delle manichette, nonché da rottura e/o foratura o sfilamento delle manichette dalla relativa valvola.

ART. 28) BUONA FEDE

L'omissione di dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione o ritardata comunicazione non intenzionale o involontario della stessa o delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge, nonché dei suoi Amministratori, non pregiudicheranno la validità della presente copertura Assicurativa.

Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere agli Assicuratori il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.



ART. 29) COLPA GRAVE DELLA CONTRAENTE/ASSICURATA

Sono inclusi i danni e le perdite derivanti da colpa grave della Contraente/Assicurata e/o persone di cui essa debba rispondere.

ART. 30) DOLO

Sono inclusi i danni e le perdite derivanti da dolo di persone di cui la Contraente/Assicurata debba rispondere.

ART. 31) REGOLAMENTAZIONE RISCHIO FURTO PER TRASPORTI EFFETTUATI CON AUTOVETTURE

Agli effetti dell'operatività della garanzia è fatto obbligo di ottemperare a quanto segue:

- dalle ore 07.00 antimeridiane alle ore 21.00 pomeridiane (ovvero quando l'autovettura viene usata per la normale attività lavorativa), l'autoveicolo potrà essere lasciato incustodito purché durante qualsiasi sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista le portiere vengano regolarmente chiuse a chiave, i vetri completamente rialzati e le merci siano riposte nel vano bagagli in modo che ne sia consentita la vista dall'esterno;
- 2) dalle ore 21.00 pomeridiane alle ore 07.00 antimeridiane, il predetto autoveicolo potrà essere lasciato incustodito solamente se parcheggiato in garages e/o altri locali chiusi o custoditi, con le porte chiuse a chiave, i vetri completamente rialzati e le merci siano riposte nel vano bagagli in modo che non ne sia consentita la vista dall'esterno.

Resta inteso che qualora, in caso di Sinistro risarcibile, non ricorressero le condizioni sopra indicate, gli Assicuratori provvederanno ugualmente all'indennizzo spettante a termini di Polizza, ma l'importo dovuto verrà liquidato previa deduzione di uno scoperto pari al 10% dell'importo indennizzabile da addizionarsi a quanto previsto in Polizza.

Eventuali danni conseguenti a furto parziale delle merci, verranno liquidati sempreché l'automezzo rechi tracce evidenti di scasso e/o effrazione.

ART. 32) DISDETTA RISCHI GUERRA E SCIOPERI

Gli Assicuratori si riservano il diritto di disdire, mediante comunicazione scritta con data certa, la garanzia contro i rischi di guerra, mine e scioperi, in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni, ad eccezione dei soli rischi scioperi per le spedizioni da/per gli Stati Uniti d'America per le quali il preavviso viene ridotto a 48 ore.

Tuttavia, la garanzia contro i rischi di guerra, mine e scioperi cesserà automaticamente allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, vi sia o non dichiarazione di guerra, fra qualsiasi dei seguenti Paesi: REGNO UNITO, STATI UNITI D'AMERICA, FRANCIA, CSI (ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche), REPUBBLICA POPOLARE CINESE. Di conseguenza le merci spedite dopo lo scadere del predetto termine, non saranno più coperte di Assicurazione per i rischi di guerra, mine, scioperi e gli Assicuratori non saranno tenuti ad effettuare alla Contraente alcuna notifica di disdetta.

Per tutti i rischi iniziati prima dei predetti termini la copertura resterà comunque in vigore fino al momento di estinzione dei rischi stessi a termini di Polizza.





1/1/09

INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO)

RISKS COVERED

Risks

- 1. This insurance covers, except as excluded by the provisions of Clauses 3 and 4 below, loss of or damage to the subject-matter insured caused by
 - 1.1 strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions
 - 1.2 any act of terrorism being an act of any person acting on behalf of, or in connection with, any organisation which carries out activities directed towards the overthrowing or influencing, by force or violence, of any government whether or not legally constituted
 - 1.3 any person acting from a political, ideological or religious motive. General Average
- This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of carriage and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from a risk covered under these Clauses.

EXCLUSIONS

- In no case shall this insurance cover
 - 3.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured
 - 3.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured
 - 3.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject- matter insured to withstand the ordinary incidents of the insured transit where such packing or preparation is carried out by the Assured or their employees or prior to the attachment of this insurance (for the purpose of this Clause 3.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container and "employees" shall not include independent contractors)
 - 3.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured
 - 3.5 loss damage or expense caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)
 - 3.6 loss damage or expense caused by insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel where, at the time of loading of the subject-matter insured on board the vessel, the Assured are aware, or in the ordinary course of business should be aware, that such insolvency or financial default could prevent the normal prosecution of the voyage
 This exclusion shall not apply where the contract of insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract
 - 3.7 loss damage or expense arising from the absence shortage or withholding of labour of any description whatsoever resulting from any strike, lockout, labour disturbance, riot or civil commotion
 - 3.8 any claim based upon loss of or frustration of the voyage or adventure
 - 3.9 loss damage or expense directly or indirectly caused by or arising from the use of any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.
 - 3.10 loss damage or expense caused by war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power.
- 4.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from
 - 4.1.1 unseaworthiness of vessel or craft or unfitness of vessel or craft for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter insured is loaded therein
 - 4.1.2 unfitness of container or conveyance for the safe carriage of the subject-matter insured, where loading therein or thereon is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their employees and they are privy to such unfitness at the time of loading.
 - 4.2 Exclusion 4.1.1 above shall not apply where the contract of insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract.
 - 4.3 The Insurers waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination.

DURATION

Transit Clause

- 5. Subject to Clause 8 below, this insurance attaches from the time the subject-matter insured is first moved in the warehouse or at the place of storage (at the place named in the contract of insurance) for the purpose of the immediate loading into or onto the carrying vehicle or other conveyance for the commencement of transit,
 - continues during the ordinary course of transit and terminates either
 5.1.1 on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at the final warehouse or place of storage at the destination named in the contract of insurance,
 - 5.1.2 on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named in the contract of insurance, which the Assured or their employees elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution, or
 - 5.1.3 when the Assured or their employees elect to use any carrying vehicle or other conveyance or any container for storage other than in the ordinary course of transit or
 - 5.1.4 on the expiry of 60 days after completion of discharge overside of the subject-matter insured from the oversea vessel at the final port of discharge, whichever shall first occur.
 - 5.2 If, after discharge overside from the oversea vessel at the final port of discharge, but prior to termination of this insurance, the subject-matter insured is to be forwarded to a destination other than that to which it is insured, this insurance, whilst remaining subject to termination as provided in Clauses 5.1.1 to 5.1.4, shall not extend beyond the time the subject-matter insured is first moved for the purpose of the commencement of transit to such other destination.
 - 5.3 This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for in Clauses 5.1.1 to 5.1.4 above and to the provisions of Clause 6 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transhipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to carriers under the contract of carriage.

Termination of Contract of Carriage

- 6. If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before unloading of the subject-matter insured as provided for in Clause 5 above, then this insurance shall also terminate unless prompt notice is given to the Insurers and continuation of cover is requested when this insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Insurers, either
- 6.1 until the subject-matter insured is sold and delivered at such port or place, or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 60 days after i.v. Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 20124 Milano Tel. 02 27095.1 Fax 02 27095.333 italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com www.chubb.com/it



Chubb European Group SE Rappresentanza Generale per l'Italia

arrival of the subject-matter insured at such port or place, whichever shall first occur,

6.2 if the subject-matter insured is forwarded within the said period of 60 days (or any agreed extension thereof) to the destination named in the contract of insurance or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 5 above.

Change of Voyage

- 7. 1. Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, this must be notified promptly to Insurers for rates and terms to be agreed. Should a loss occur prior to such agreement being obtained cover may be provided but only if cover would have been available at a reasonable commercial market rate on reasonable market terms.
 - 7.2 Where the subject-matter insured commences the transit contemplated by this insurance (in accordance with Clause 5.1), but, without the knowledge of the Assured or their employees the ship sails for another destination, this insurance will nevertheless be deemed to have attached at commencement of such transit.

CLAIMS

Insurable Interest

- 8. 8.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss.
 - 8.2 Subject to Clause 8.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Insurers were not

Increased Value

9. 1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the subject-matter insured under this insurance the agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured under this insurance bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts insured under all other insurances.

9.2 Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:

The agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the subject-matter insured by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured under this insurance bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

10. This insurance

- 10.1 covers the Assured which includes the person claiming indemnity either as the person by or on whose behalf the contract of insurance was effected or as an assignee.
- 10.2 shall not extend to or otherwise benefit the carrier or other bailee.

MINIMISING LOSSES

Duty of Assured

- 11. It is the duty of the Assured and their employees and agents in respect of loss recoverable hereunder
 - 11.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss, and
 - 11.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised

and the Insurers will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

Waiver

12. Measures taken by the Assured or the Insurers with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

AVOIDANCE OF DELAY

13. It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control.

LAW AND PRACTICE

14. This insurance is subject to English law and practice.

NOTE:- Where a continuation of cover is requested under Clause 6, or a change of destination is notified under Clause 7, there is an obligation to give prompt notice to the Insurers and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.

CL386 01/01/2009

Pag. 50 di 67



1/1/09

INSTITUTE STRIKES CLAUSES (AIR CARGO)

RISKS COVERED

Risks

- 1. This insurance covers, except as excluded by the provisions of Clause 3 below, loss of or damage to the subject-matter insured caused by
 - 1.1 strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions
 - 1.2 any act of terrorism being an act of any person acting on behalf of, or in connection with, any organisation which carries out activities directed towards the overthrowing or influencing, by force or violence, of any government whether or not legally constituted
 - 1.3 any person acting from a political, ideological or religious motive.

Salvage Charges

2. This insurance covers salvage charges incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from any cause except those excluded in Clause 3 below.

EXCLUSIONS

- In no case shall this insurance cover
 - 3.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured
 - 3.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured
 - 3.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured to withstand the ordinary incidents of the insured transit where such packing or preparation is carried out by the Assured or their employees or prior to the attachment of this insurance (for the purpose of this Clause 3.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container and "employees" shall not include independent contractors)
 - 3.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured
 - 3.5 loss damage or expense arising from unfitness of aircraft conveyance or container for the safe carriage of the subject-matter insured, where loading therein or thereon is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their employees and they are privy to such unfitness at the time of loading. This exclusion shall not apply where the contract of insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract.
 - 3.6 loss damage or expense caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against
 - 3.7 loss damage or expense caused by insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the aircraft where, at the time of loading of the subject-matter insured on board the aircraft, the Assured are aware, or in the ordinary course of business should be aware, that such insolvency or financial default could prevent the normal prosecution of the transit
 - This exclusion shall not apply where the contract of insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract
 - 3.8 loss damage or expense arising from the absence shortage or withholding of labour of any description whatsoever resulting from any strike, lockout, labour disturbance, riot or civil commotion
 - 3.9 any claim based upon loss of or frustration of the transit or adventure

continues during the ordinary course of transit and terminates either

- 3.10 loss damage or expense directly or indirectly caused by or arising from the use of any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
- 3.11 loss damage or expense caused by war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a

DURATION

Transit Clause

- 4.1 Subject to Clause 7 below, this insurance attaches from the time the subject-matter insured is first moved in the warehouse, premises or at the place of storage (at the place named in the contract of insurance) for the purpose of the immediate loading into or onto the carrying vehicle or other conveyance for the commencement of transit,
 - 4.1.1 on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at the final warehouse, premises or place of storage at the destination named in the contract of insurance.
 - 4.1.2 on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at any other warehouse, premises or place of storage, whether prior to or at the destination named in the contract of insurance, which the Assured or their employees elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution, or
 - 4.1.3 when the Assured or their employees elect to use any carrying vehicle or other conveyance or any container for storage other than in the ordinary course of transit or
 - 4.1.4 on the expiry of 30 days after completion of unloading of the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge, whichever shall first occur.
- 4.2 If, after unloading from the aircraft at the final place of discharge, but prior to termination of this insurance, the subject-matter insured is to be forwarded to a destination other than that to which it is insured, this insurance, whilst remaining subject to termination as provided in Clauses 4.1.1 to 4.1.4, shall not extend beyond the time the subject-matter insured is first moved for the purpose of the commencement of transit to such other destination.
- 4.3 This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for in Clauses 4.1.1 to 4.1.4 above and to the provisions of Clause 5 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transhipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to the air carriers under the contract of carriage.

Termination of Contract of Carriage

5. If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before unloading of the subject-matter insured as provided for in Clause 4 above, then this insurance shall also terminate unless prompt notice is given to the Insurers and continuation of cover is requested when this insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Insurers, either

Pag. 51 di 67

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it



Chubb European Group SE Rappresentanza Generale per l'Italia

- 5.1 until the subject-matter insured is sold and delivered at such place, or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 30 days after arrival of the subject-matter insured at such place, whichever shall first occur,
- 5.2 if the subject-matter insured is forwarded within the said period of 30 days (or any agreed extension thereof) to the destination named in the contract of insurance or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 4 above.

Change of Transit

- 6. 6.1 Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, this must be notified promptly to Insurers for rates and terms to be agreed. Should a loss occur prior to such agreement being obtained cover may be provided but only if cover would have been available at a reasonable commercial market rate on reasonable market terms.
 - 6.2 Where the subject-matter insured commences the transit contemplated by this insurance (in accordance with Clause 4.1), but, without the knowledge of the Assured or their employees the aircraft leaves for another destination, this insurance will nevertheless be deemed to have attached at commencement of such transit.

CLAIMS

Insurable Interest

- 7. 1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject- matter insured at the time of the loss.
 - 7.2 Subject to Clause 7.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Insurers were not

Increased Value

- 8. 8.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the subject-matter insured under this insurance the agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured under this insurance bears to such total amount insured.
 In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts insured under all other insurances.
 - 8.2 Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:

The agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the subject-matter insured by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured under this insurance bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

- 9. This insurance
 - 9.1 covers the Assured which includes the person claiming indemnity either as the person by or on whose behalf the contract of insurance was effected or as an assignee.
 - 9.2 shall not extend to or otherwise benefit the carrier or other bailee.

MINIMISING LOSSES

Duty of Assured

10. It is the duty of the Assured and their employees and agents in respect of loss recoverable hereunder

- 10.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss, and
- 10.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised

and the Insurers will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

Waiver

11. Measures taken by the Assured or the Insurers with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

AVOIDANCE OF DELAY

It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control.

LAW AND PRACTICE

13. This insurance is subject to English law and practice.

NOTE: Where a continuation of cover is requested under Clause 5, or a change of destination is notified under Clause 6, there is an obligation to give prompt notice to the Insurers and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.

CL389

01/01/2009

Pag. 52 di 67

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – itali@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it



1/1/09

INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO)

RISKS COVERED

Risks

- 1. This insurance covers, except as excluded by the provisions of Clauses 3 and 4 below, loss of or damage to the subject-matter insured caused by
 - 1.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power
 - 1.2 capture seizure arrest restraint or detainment, arising from risks covered under 1.1 above, and the consequences thereof or any attempt thereat
 - 1.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

General Average

This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of carriage and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from a risk covered under these Clauses.

EXCLUSIONS

- 3. In no case shall this insurance cover
 - 3.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured
 - 3.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured
 - 3.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured to withstand the ordinary incidents of the insured transit where such packing or preparation is carried out by the Assured or their employees or prior to the attachment of this insurance (for the purpose of these Clauses "packing" shall be deemed to include stowage in a container and "employees" shall not include independent contractors)
 - 3.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured
 - 3.5 loss damage or expense caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)
 - 3.6 loss damage or expense caused by insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel where, at the time of loading of the subject-matter insured on board the vessel, the Assured are aware, or in the ordinary course of business should be aware, that such insolvency or financial default could prevent the normal prosecution of the voyage
 - This exclusion shall not apply where the contract of insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract
 - 3.7 any claim based upon loss of or frustration of the voyage or adventure
 - 3.8 loss damage or expense directly or indirectly caused by or arising from any hostile use of any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.
- 4. 4.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from
 - 4.1.1 unseaworthiness of vessel or craft or unfitness of vessel or craft for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter insured is loaded therein
 - 4.1.2 unfitness of container or conveyance for the safe carriage of the subject-matter insured, where loading therein or thereon is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their employees and they are privy to such unfitness at the time of loading.
 - 4.2 Exclusion 4.1.1 above shall not apply where the contract of insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract.
 - 4.3 The Insurers waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination.

DURATION

Transit Clause

- 5. 5.1 This insurance
 - 5.1.1 attaches only as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on an oversea vessel
 - 5.1.2 terminates, subject to 5.2 and 5.3 below, either as the subject-matter insured and as to any part as that part is discharged from an oversea vessel at the final port or place of discharge,
 - or
 on expiry of 15 days counting from midnight of the day of arrival of the vessel at the final port or place of discharge, whichever shall first occur;

nevertheless, subject to prompt notice to the Insurers and to an additional premium, such insurance

- 5.1.3 reattaches when, without having discharged the subject-matter insured at the final port or place of discharge, the vessel sails therefrom, and
- 5.1.4 terminates, subject to 5.2 and 5.3 below, either as the subject-matter insured and as to any part as that part is thereafter discharged from the vessel at the final (or substituted) port or place of discharge,
 - on expiry of 15 days counting from midnight of the day of re-arrival of the vessel at the final port or place of discharge or arrival of the vessel at a substituted port or place of discharge, whichever shall first occur.
- 5.2 If during the insured voyage the oversea vessel arrives at an intermediate port or place to discharge the subject-matter insured for on-carriage by oversea vessel or by aircraft, or the subject-matter insured is discharged from the vessel at a port or place of refuge, then, subject to 5.3 below and to an additional premium if required, this insurance continues until the expiry of 15 days counting from midnight of the day of arrival of the vessel at such port or place, but thereafter reattaches as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on an on-carrying oversea vessel or aircraft. During the period of 15 days the insurance remains in force after discharge only whilst the subject-matter insured and as to any part as that part is at such port or place. If the subject-matter insured is on- carried within the said period of 15 days or if the insurance reattaches as provided in this Clause 5.2
 - 5.2.1 where the on-carriage is by oversea vessel this insurance continues subject to the terms of these Clauses,

or

- 5.2.2 where the on-carriage is by aircraft, the current Institute War Clauses (Air Cargo) (excluding sendings by Post) shall be deemed to form part of the contract of insurance and shall apply to the on-carriage by air.
- 5.3 If the voyage in the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination agreed therein, such port or place shall be deemed the final port of discharge and this insurance terminates in accordance with 5.1.2. If the subject-matter insured is subsequently reshipped to the original or any other destination, then provided notice is given to the Insurers before the commencement of such further transit and subject to an additional premium, this insurance reattaches
 - 5.3.1 in the case of the subject-matter insured having been discharged, as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on the on-carrying vessel for the voyage;

67

562

Chi

i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – <u>italy@pec.chubb.com</u> - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it



Chubb European Group SE Rappresentanza Generale per l'Italia

- 5.3.2 in the case of the subject-matter not having been discharged, when the vessel sails from such deemed final port of discharge; thereafter this insurance terminates in accordance with 5.1.4.
- 5.4 The insurance against the risks of mines and derelict torpedoes, floating or submerged, is extended whilst the subject-matter insured or any part thereof is on craft whilst in transit to or from the oversea vessel, but in no case beyond the expiry of 60 days after discharge from the oversea vessel unless otherwise specially agreed by the Insurers.
- 5.5 Subject to prompt notice to Insurers, and to an additional premium if required, this insurance shall remain in force within the provisions of these Clauses during any deviation, or any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to carriers under the contract of carriage. (For the purpose of Clause 5 "arrival" shall be deemed to mean that the vessel is anchored, moored or otherwise secured at a berth or place within the Harbour Authority area. If such a berth or place is not available, arrival is deemed to have occurred when the vessel first anchors, moors or otherwise secures either at or off the intended port or place of discharge "oversea vessel" shall be deemed to mean a vessel carrying the subject-matter from one port or place to another where such voyage involves a sea passage by that vessel)

Change of Voyage

- 6. 6.1 Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, this must be notified promptly to Insurers for rates and terms to be agreed. Should a loss occur prior to such agreement being obtained cover may be provided but only if cover would have been available at a reasonable commercial market rate on reasonable market terms.
 - 6.2 Where the subject-matter insured commences the transit contemplated by this insurance (in accordance with Clause 5.1), but, without the knowledge of the Assured or their employees the ship sails for another destination, this insurance will nevertheless be deemed to have attached at commencement of such transit.
- 7. Anything contained in this contract which is inconsistent with Clauses 3.7, 3.8 or 5 shall, to the extent of such inconsistency, be null and void.

CLAIMS

Insurable Interest

- 8. 8.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject- matter insured at the time of the loss.
 - 8.2 Subject to Clause 8.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Insurers were not.

Increased Value

9. 9.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the subject-matter insured under this insurance the agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured under this insurance bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts insured under all other insurances.

9.2 Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:

The agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all increased Value insurances covering the loss and effected on the subject-matter insured by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured under this insurance bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

- This insurance
 - 10.1 covers the Assured which includes the person claiming indemnity either as the person by or on whose behalf the contract of insurance was effected or as an assignee,
 - 10.2 shall not extend to or otherwise benefit the carrier or other bailee.

MINIMISING LOSSES

Duty of Assured

- 11. It is the duty of the Assured and their employees and agents in respect of loss recoverable hereunder
 - 11.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss, and
 - 11.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised and the Insurers will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

Waiver

12. Measures taken by the Assured or the Insurers with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

AVOIDANCE OF DELAY

13. It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control.

LAW AND PRACTICE

14. This insurance is subject to English law and practice.

NOTE: Where a reattachment of cover is requested under Clause 5, or a change of destination is notified under Clause 6, there is an obligation to give prompt notice to the Insurers and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.

CL385

01/01/2009

7

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale & 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italia/@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS 1.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.ital/@chubb.com – www.chubb.com/ft



1/1/09

INSTITUTE WAR CLAUSES (AIR CARGO) (excluding sendings by Post)

RISKS COVERED

Risks

- 1. This insurance covers, except as excluded by the provisions of Clause 3 below, loss of or damage to the subject-matter insured caused by
 - 1.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power
 - 1.2 capture seizure arrest restraint or detainment, arising from risks covered under 1.1 above, and the consequences thereof or any attempt thereat
 - 1.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

Salvage Charges

2. This insurance covers salvage charges, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from any cause except those excluded in Clause 3 below.

EXCLUSIONS

- 3. In no case shall this insurance cover
 - 3.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured
 - 3.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured
 - 3.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured to withstand the ordinary incidents of the insured transit where such packing or preparation is carried out by the Assured or their employees or prior to the attachment of this insurance (for the purpose of these Clauses "packing" shall be deemed to include stowage in a container and "employees" shall not include independent contractors)
 - 3.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured
 - 3.5 loss damage or expense arising from unfitness of aircraft conveyance or container for the safe carriage of the subject-matter insured, where loading therein or thereon is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their employees and they are privy to such unfitness at the time of loading. This exclusion shall not apply where the contract of insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract.
 - 3.6 loss damage or expense caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against
 - 3.7 loss damage or expense caused by insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the aircraft where, at the time of loading of the subject-matter insured on board the aircraft, the Assured are aware, or in the ordinary course of business should be aware, that such insolvency or financial default could prevent the normal prosecution of the transit
 - This exclusion shall not apply where the contract of insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract
 - 3.8 any claim based upon loss of or frustration of the transit or adventure
 - 3.9 loss damage or expense directly or indirectly caused by or arising from any hostile use of any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

DURATION

Transit Clause

- 4. 4.1 This insurance
 - 4.1.1 attaches only as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on the aircraft for the commencement of the air transit insured and
 - 4.1.2 terminates, subject to 4.2 and 4.3 below, either as the subject-matter insured and as to any part as that part is discharged from the aircraft at the final place of discharge
 - on expiry of 15 days counting from midnight of the day of arrival of the aircraft at the final place of discharge, whichever shall first occur; nevertheless,
 - subject to prompt notice to the Insurers and to an additional premium, such insurance
 - 4.1.3 reattaches when, without having discharged the subject-matter insured at the final place of discharge, the aircraft departs therefrom, and
 - 4.1.4 terminates, subject to 4.2 and 4.3 below, either as the subject-matter insured and as to any part as that part is thereafter discharged from the aircraft at the final (or substituted) place of discharge,
 - on expiry of 15 days counting from midnight of the day of re-arrival of the aircraft at the final place of discharge or arrival of the aircraft at a substituted place of discharge, whichever shall first occur.
 - 4.2 If during the insured transit the aircraft arrives at an intermediate place to discharge the subject- matter insured for on-carriage by aircraft or oversea vessel, then, subject to 4.3 below and to an additional premium if required, this insurance continues until the expiry of 15 days counting from midnight of the day of arrival of the aircraft at such place, but thereafter reattaches as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on an on-carrying aircraft or oversea vessel. During the period of 15 days the insurance remains in force after discharge only whilst the subject-matter insured and as to any part as that part is at such intermediate place. If the subject-matter insured is on-carried within the said period of 15 days or if the insurance reattaches as provided in this Clause 4.2
 - 4.2.1 where the on-carriage is by aircraft this insurance continues subject to the terms of these Clauses,
 - 4.2.2 where the on-carriage is by oversea vessel, the current Institute War Clauses (Cargo) shall be deemed to form part of the contract of insurance and shall apply to the on-carriage by sea.
 - 4.3 If the air transit in the contract of carriage is terminated at a place other than the destination agreed therein, that place shall be deemed to be the final place of discharge and this insurance terminates in accordance with 4.1.2. If the subject-matter insured is subsequently consigned to the original or any other destination, then, provided notice is given to the Insurers before the commencement of such further transit and subject to an additional premium, this insurance reattaches
 - 4.3.1 in the case of the subject-matter insured having been discharged, as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on the on-carrying aircraft for the transit;
 - 4.3.2 in the case of the subject-matter insured not having been discharged, when the aircraft departs from such deemed final place of discharge;

thereafter this insurance terminates in accordance with 4.1.4.

Pag. 55 di 67



Chubb European Group SE Rappresentanza Generale per l'Italia

4.4 Subject to prompt notice to Insurers, and to an additional premium if required, this insurance shall remain in force within the provisions of these Clauses during any deviation, or any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to the air carriers under the contract of carriage.

(For the purpose of Clause 4

"oversea vessel" shall be deemed to mean a vessel carrying the subject-matter from one port or place to another where such voyage involves a sea passage by that vessel)

Change of Transit

- 5. 5.1 Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, this must be notified promptly to Insurers for rates and terms to be agreed. Should a loss occur prior to such agreement being obtained cover may be provided but only if cover would have been available at a reasonable commercial market rate on reasonable market terms.
 - 5.2 Where the subject-matter insured commences the transit contemplated by this insurance (in accordance with Clause 4.1), but, without the knowledge of the Assured or their employees the aircraft leaves for another destination, this insurance will nevertheless be deemed to have attached at commencement of such transit.
- 6. Anything contained in this contract which is inconsistent with Clauses 3.8, 3.9 or 4 shall, to the extent of such inconsistency, be null and void.

CLAIMS

Insurable Interest

- 7. In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject- matter insured at the time of the loss.
 - 7.2 Subject to Clause 7.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Insurers were not.

Increased Value

If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the subject-matter insured under this insurance the agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured under this insurance bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts insured under all other insurances.

8.2 Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:

The agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the subject-matter insured by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured under this insurance bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

- 9. This insurance
 - 9.1 covers the Assured which includes the person claiming indemnity either as the person by or on whose behalf the contract of insurance was effected or as an assignee.
 - 9.2 shall not extend to or otherwise benefit the carrier or other bailee.

MINIMISING LOSSES

Duty of Assured

- 10. It is the duty of the Assured and their employees and agents in respect of loss recoverable hereunder
 - 10.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss, and
 - 10.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised

and the Insurers will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

Waiver

11. Measures taken by the Assured or the Insurers with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

AVOIDANCE OF DELAY

12. It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control.

LAW AND PRACTICE

13. This insurance is subject to English law and practice.

NOTE:- Where a reattachment of cover is requested under Clause 4, or a change of destination is notified under Clause 5, there is an obligation to give prompt notice to the Insurers and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.

CL388

01/01/2009

Pag. 56 di 67

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – itali@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it



(JC 98/019 | May 1998)

CARGO ISM ENDORSEMENT

Applicable to shipments on board Ro-Ro passenger ferries.

Applicable with effect from 1 July 1998 to shipments on board:

- 1) passenger vessels transporting more than 12 passengers and
- 2) oil tankers, chemical tankers, gas carriers, bulk carriers and cargo high speed craft of 500 gt or more.

Applicable with effect from 1 July 2002 to shipments on board all other cargo ships and mobile offshore drilling units of 500 gt or more.

In no case shall this insurance cover loss, damage or expense where the subject matter insured is carried by a vessel that is not ISM Code certified or whose owners or operators do not hold an ISM Code Document of Compliance when, at the time of loading of the subject matter insured on board the vessel, the Assured were, aware, or in the ordinary course of business should have been aware:

- a) Either that such vessel was not certified in accordance with the ISM Code
- b) Or that a current Document of Compliance was not held by her owners or operators

as required under the SOLAS Convention 1974 as amended.

This exclusion shall not apply where this insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject matter insured in good faith under a binding contract.

TRADUZIONE LIBERA - TRA LE PARTI FA FEDE IL TESTO ORIGINALE INGLESE

CLAUSOLA "ISM" PER LE ASSICURAZIONI MERCI

Applicabile a spedizioni su navi traghetto RO-RO passeggeri.

Applicabile con effetto 1' Luglio 1998 su

- 1. navi passeggeri che trasportino più di 12 passeggeri e
- 2. navi cisterne, chimiche, gasiere, portarinfuse e unità veloci da carico con stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate.

Applicabile con effetto 1' Luglio 2002 alle spedizioni a bordo di tutte le altre navi da carico ed alle piattaforme mobili di perforazione con stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate.

In nessun caso questa assicurazione copre perdite, danni o spese qualora l'oggetto assicurato sia trasportato da una nave non certificata in base all'ISM Code o la cui Compagnia armatoriale non sia in possesso di un "documento di conformità" all'ISM Code se, al momento della caricazione a bordo dell'oggetto assicurato, l'Assicurato era consapevole o, nell'ordinario corso degli affari, avrebbe dovuto essere consapevole:

- a) o che tale nave non era certificata in conformità all'ISM Code
- b) o che la Compagnia armatoriale non era in possesso di un valido "documento di conformità"

così come richiesto in base alla Convenzione SOLAS del 1974 e successivi emendamenti.

Questa esclusione non si applica qualora l'assicurazione sia stata girata, in base alla presente polizza, al reclamante l'indennizzo, il quale abbia acquistato o convenuto di acquistare, in buona fede, in base ad un contratto vincolante, l'oggetto assicurato.

Pag. 57 aı 67

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it



TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM)

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

Notwithstanding any provision to the contrary contained in this Policy or the Clauses referred to therein, it is agreed that in so far as this Policy covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by any terrorist or any person acting from a political motive, such cover is conditional upon the subject-matter insured being in the ordinary course of transit and, in any event, **SHALL TERMINATE**:

either

1.1 As per the transit clauses contained within the Policy,

or

- 1.2.1 on delivery to the Consignee's or other final warehouse or place of storage at the destination named herein,
- 1.3 on delivery to any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution,

or

- in respect of marine transits, on the expiry of 60 days after completion of discharge overside of the goods hereby insured from the oversea vessel at the final port of discharge,
- in respect of air transits, on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge,

whichever shall first occur.

- If this Policy or the Clauses referred to therein specifically provide cover for inland or other further transits following on from storage, or termination as provided for above, cover will re-attach, and continues during the ordinary course of that transit terminating again in accordance with clause 1.
- 3 This clause is subject to English law and practice.

(JC 2001/056 20th November 2001)

<u>TRADUZIONE LIBERA - TRA LE PARTI FA FEDE IL TESTO ORIGINALE INGLESE</u> TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM)

La presente Clausola prevarrà in ogni caso su quanto previsto al riguardo nella presente polizza anche nel caso in cui dovesse risultare in contrasto con la stessa.

1. Nonostante quanto sia previsto dalla Polizza o dalle Clausole ivi richiamate, al riguardo, viene convenuto che relativamente alle perdite ed ai danni assicurati con il presente contratto contro i rischi causati da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici, è condizione essenziale che i beni oggetto dell'assicurazione risultino nell'ambito dell'ordinario corso di viaggio e, in ogni caso, la garanzia TERMINERA':

sia

1.1 in base a quanto previsto dalla clausola "Durata dell'assicurazione" della presente polizza

oppure

- 1.2.1 alla riconsegna delle merci nel magazzino del Ricevitore o altro magazzino finale o luogo di deposito nella destinazione indicata in polizza
- 1.3 alla riconsegna delle merci in qualsiasi altro magazzino o luogo di deposito sia nella destinazione indicata in polizza sia in una località precedente alla stessa che l'Assicurato abbia scelto per un immagazzinamento estraneo al normale corso del viaggio oppure per il deposito in attesa di collocazione o della distribuzione.

oppure

- 1.4 relativamente ai trasporti via mare, allo scadere del sessantesimo giorno dal completamento della discarica delle merci assicurate nel porto finale di sbarco,
- 1.5 relativamente ai trasporti via aerea allo scadere del trentesimo giorno dal completamento della discarica delle merci assicurate nell'aeroporto finale di sbarco,

quale dei predetti casi sia il primo a verificarsi.

- 2. Qualora la presente polizza o le clausole in essa richiamate prevedano specificatamente la copertura assicurativa per il trasporto terrestre o altre tratte successive a giacenza o prosecuzioni successive alla cessazione della garanzia come precedentemente indicato, la copertura riprenderà la sua efficacia per continuare la propria operatività durante l'ordinario corso del viaggio per concludersi nuovamente nei termini previsti dalla precedente clausola 1.
- 3. La presente Clausola è soggetta alle Leggi e alle consuetudini di mercato inglesi.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it



CL. 380 Ed. 10.11.2003

INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE

- 1.1 Subject only to clause 1.2 below, in no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly o indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus or process or any other electronic system.
- 1.2 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, Clause 1.1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

......

CL. 380 Edizione 10.11.2003

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI RISCHI DI ATTACCHI CIBERNETICI

- 1.1 Fermo restando quanto previsto dalla clausola 1.2 sotto riportata, questa assicurazione non copre in alcun caso i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente dall'uso o dall'impiego, al fine di arrecare danno di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico.
- 1.2 Laddove questa clausola sia allegata a polizze che coprano rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da potenza belligerante o contro la stessa, o per terrorismo o da persona che agisca per scopi politici, la clausola 1.1 non opera per escludere le perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema o programma informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico nel lancio e/o sistema guida e/o meccanismo di sparo di qualsiasi arma o missile.



CL. 370 Ed. 10.11.2003

INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

- In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from
 - 1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
 - 1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor o other nuclear assembly or nuclear component thereof
 - 1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
 - 1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes

any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.

.

CL. 370 Edizione 10.11.2003

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DA ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE

In deroga alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, sono esclusi i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- 1.1 radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
- 1.2 elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- 1.3 armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- 1.4 elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o in generale per scopi pacifici;
- 1.5 armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

.....

rag. oo ui o/



Chubb European Group SE Rappresentanza Generale per l'Italia

INSTITUTE CLASSIFICATION CLAUSE 01/01/2001

QUALIFYING VESSELS

- 1) This insurance and the marine transit rates as agreed in the policy or open cover apply only to cargoes and/or interests carried by mechanically self-propelled vessels of steel construction classed with a Classification Society which is:
 - 1.1. a Member or Associate Member of the International Association of Classification Societies (IACS*), or
 - 1.2. a National Flag Society as defined in Clause 4 below, but only where the vessel is engaged exclusively in the coastal trading of that nation (including trading on an interisland route within an archipelago of which that nation forms part).

Cargoes and/or interests carried by vessels not classed as above must be notified promptly to underwriters for rates and conditions to be agreed. Should a loss occur prior to such agreement being obtained cover may be provided but only if cover would have been available at a reasonable commercial market rate on reasonable commercial market terms.

AGE LIMITATION

 Cargoes and/or interests carried by Qualifying Vessels (as defined above) which exceed the following age limits will be insured on the policy or open cover conditions subject to an additional premium to be agreed.

Bulk or combination carriers over 10 years of age or other vessels over 15 years of age unless they:

- 2.1. have been used for the carriage of general cargo on an established and regular pattern of trading between a range of specified ports, and do not exceed 25 years of age, or
- 2.2. were constructed as containerships, vehicle carriers or double-skin open-hatch gantry crane vessels (OHGCs) and have been continuously used as such on an established and regular pattern of trading between a range of specified ports, and do not exceed 30 years of age.

CRAFT CLAUSE

3) The requirements of this Clause do not apply to any craft used to load or unload the vessel within the port area.

NATIONAL FLAG SOCIETY

4) A National Flag Society is a Classification Society which is domiciled in the same country as the owner of the vessel in question which must also operate under the flag of that country.

PROMPT NOTICE

5) Where this insurance requires the assured to give prompt notice to the Underwriters, the right to cover is dependent upon compliance with that obligation.

LAW AND PRACTICE

This insurance is subject to English law and practice.

* For a current list of IACS Members and Associate Members please refer to the IACS website at www.iacs.org.uk

Libera traduzione della clausola

NAVI QUALIFICATE

- La presente copertura assicurativa ed i tassi di premio per i trasporti marittimi stabiliti in polizza sono validi soltanto per le merci e/o altri beni trasportati con navi in acciaio a
 propulsione meccanica propria classificate da una Società di Classificazione che sia:
 - 1.1. un Membro Effettivo o Associato dell' "International Association of Classification Societies" (IACS*), o
 - .2. una Società di Bandiera Nazionale come definita nella clausola 4 che segue, ma soltanto nel caso in cui la nave sia impiegata esclusivamente nel traffico costiero di quella nazione (incluso il traffico interinsulare all'interno di un arcipelago di cui quella nazione sia parte).

Spedizioni di merci e/o beni su navi non classificate come sopra specificato devono essere tempestivamente notificate agli Assicuratori per concordare i tassi e le condizioni di copertura. Qualora si verifichi un sinistro prima del raggiungimento di tale accordo, la copertura potrà essere prestata ma solo se la stessa sarebbe stata ottenibile a tassi e condizioni ragionevolmente applicabili dal mercato assicurativo.

LIMITI DI ETA

 Merci e/o beni trasportati da Navi Qualificate (come definite sopra) che superano i seguenti limiti di età saranno assicurati in base alle condizioni di polizza, dietro il pagamento di un sovrappremio da concordarsi.

Navi portarinfuse o "combination carriers" di età superiore a 10 anni o altre navi di età superiore a 15 anni, a meno che esse:

siano impiegate per il trasporto di "carico generale" in servizio di linea regolare tra una serie di porti specificati e non superino 25 anni di età, o

2.2. siano state costruite come navi portacontenitori, navi porta automobili o navi a doppio fasciame a stiva aperta dotate di gru a cavalletto (OHGC) e siano impiegate in quanto tali in modo continuativo in servizio di linea regolare tra una serie di porti specificati e non superino 30 anni di età.

CLAUSOLA IMBARCAZIONI

3) Le disposizioni della presente Clausola non si applicano alle imbarcazioni impiegate per la caricazione o lo scarico di navi in ambito portuale.

SOCIETA' DI BANDIERA NAZIONALE

4) Una Società di Bandiera Nazionale è una Società di Classificazione che ha sede nello stesso Stato dell'armatore della nave in questione, la quale deve anch'essa operare sotto la bandiera di quello Stato.

TEMPESTIVO AVVISO

Laddove la presente copertura assicurativa richieda all'assicurato di dare tempestivo avviso agli assicuratori, il diritto alla copertura è subordinato all'adempimento di
quest'obbligo.

LEGGE E USO

6) La presente assicurazione è soggetta alla legge e all'uso inglesi.

* Per un elenco aggiornato dei membri effettivi ed associati dell'IACS fare riferimento al sito www.iacs.org.uk

i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – itali@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it



SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

No insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

JC2010/014, 11 August 2010

Libera traduzione della Clausola:

Gli Assicuratori non saranno tenuti a prestare copertura né saranno obbligati a pagare alcun indennizzo od a riconoscere alcun beneficio previsto nella presente (polizza) qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo od il riconoscimento di tale beneficio espongano gli Assicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da (provvedimenti relativi a) sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.



Agli effetti dell'art.1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione comuni a tutte le sezioni di seguito riportati:

- Art. 8) (Recesso in caso di Sinistro: dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo)
- Art. 9) (Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta un mese prima della scadenza)
- Art.11) (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria)
- Art.12) (Assicurazioni presso diversi Assicuratori: obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun Assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri Assicuratori)
- Art.17) (Diritto di recesso della Società in caso di mancata regolazione del premio)
- Art.22) (Perdita del diritto all'indennizzo per inadempimento agli obblighi in caso di Sinistro)
- Art.23) (Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti)
- Art.24) (Valutazione del danno)
- Art.31) (Pagamento dell'indennizzo: sospensione in caso di procedura giudiziaria)
- Sezione III Art. 2 (Garanzia in base alla richiesta di risarcimento)



Informativa sul trattamento dei Dati Personali

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitami all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.



NORME DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO RELATIVAMENTE ALLE SEZIONI I E II

In cas	so di Sinistro il Contraente o l'Assicurato	deve:			
	fare quanto gli è possibile per evitare o	diminui	ire il danno;		
	darne urgente avviso all'Intermediari	o ed alla	Chubb European Group SI	Ξ;	
	in caso di incendio o di atto doloso,	denunc	iare l'accaduto all'Autorità	Giud	iziaria o di Polizia del
	luogo;				
	conservare le tracce ed i residui del Sin	istro;			
	predisporre un elenco dettagliato dei da	anni.			
Per co	onsentirci di abbreviare i tempi di interv	ento, su	ll'avviso di danno è opportu	ıno pı	recisare:
		Cau	sa presunta del Sinistro	:	
			Incendio		Fulmine
Data	di accadimento del Sinistro:		Esplosione		Scoppio
			Fenomeno Elettrico		Eventi atmosferici
			Inondazioni,		Acqua condotta
			allagamenti		Furto/Rapina
Data	di constatazione del Sinistro:		Danni a proprietà di		
			Terzi		
			Altro (precisare):		
	tà approssimativa del danno (indic ona da contattare per ulteriori info		-	e/o f	ax:
Docu	mentazione sempre necessaria per la liq	uidazior	ne del Sinistro:		
	Denuncia alle Autorità (in caso di incer Descrizione dettagliata delle modalità e Fatture di acquisto dei beni danneggiat Preventivi/fatture di riparazione o di so Dichiarazione di esistenza o meno di Sinistro.	e delle ca i o sottr ostituzio	ause dell'evento; atti; one dei beni danneggiati o so		



RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE III - R.C. PRODOTTI

I. NORME GENERALI

In caso	дi	Sinistro	il	Contraente o	l'Assicura	to deve:

Notificare il Sinistro al Produttore.

	Adoperarsi diligentemente per il contenimento e la diminuzione del danno.
	Fornire denuncia dettagliata all'Intermediario ed alla Chubb European Group SE inviando le richieste di
	risarcimento e la documentazione sui danni.
	Collaborare alla ricerca delle cause del Sinistro ed entità dei danni, conservando ogni elemento utile a tale scopo.
II.	NORME PARTICOLARI
Per i S	Sinistri R.C. Prodotti occorre fornire:
	Modalità e cause del Sinistro e relative indagini svolte e in corso.
	Documentazione sul prodotto:
	 ordini, bolle, fatture, contratto relativo alla vendita,
	- scheda tecnica, depliant, istruzioni per l'uso, esito controllo di qualità e/o collaudo del prodotto
	Individuare eventuale Rivenditore del prodotto.
	Precisare se il prodotto è fabbricato dall'Assicurato o da Terzi o con componenti forniti da Terzi e quali.
	Indicazione ed eventuale documentazione sulla natura e quantità dei danni.
N.B.: 5	Se il prodotto è fabbricato da Terzi, è necessario:

Indicare entro 3 mesi al danneggiato gli estremi del Produttore (ex D.Lgs del 6/9/2005 nº 206).



RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE IV - TRASPORTI

In caso di danno l'Assicurata o chi per essa, deve immediatamente ottemperare a quanto segue :

- 1. Apporre le riserve sui documenti di consegna o entro i termini sottoindicati; 3. Invitare il Vettore alla perizia in contraddittorio;
- 2. Prendere contatto con gli Assicuratori per coordinare l'intervento peritale; 4. Inviare avviso di danno scritto agli Assicuratori.

DOCU	MENTI DA ALLEGARE ALLA DENUNCIA DI SINISTRO	MARE	AEREO	AUTOCARRO	FERROVIA
Origina	ale del certificato di Assicurazione	×	×	×	×
10	Polizza di carico (Bill of Lading) in originale	×			
	Lettera di vettura aerea in originale (copia Groupage) e MAWB in originale		×		
OCUMENTI I	Trasporto internazionale stradale: Lettera di vettura CMR in originale (copia per Groupage)			×	
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Trasporto nazionale stradale: DDT - Documento di Trasporto, oppure Fattura totale anticipata, oppure BAM (per merci soggette a UTIF)			×	
	Duplicato della lettera di vettura CIM				×
臣	Copia della lettera di riserva al Vettore e/o altri responsabili	×	×	×	
RISERVE	Processo verbale FF.SS. (CH100)				×
x	Corrispondenza ricevuta dalle parti ritenute responsabili	×	×	×	×
Fattura	n/e delle merci	×	×	×	×
Packing	g List	×	×	×	×
Buono	di sbarco e/o statement of facts	×			
Nota di	i credito emessa al destinatario			×	×
NB: q	ne diritti da parte del destinatario ualora il reclamo venga presentato dal Contraente anziché ente diritto.	×	×	×	×
Rappoi	rto peritale in originale	×	×	×	×
.	Denuncia di furto e/o rapina alle Autorità			×	
DOCUMENTI AUTORITA'	Verbale di ritrovamento e/o riconsegna autocarro			×	
DOC	Verbale di chiusa inchiesta			×	

Gli Assicuratori si riservano la facoltà di richiedere ulteriore documentazione per i casi particolari.

TERMINI PER ELEVARE LE RISERVE	MARE	AEREO	AUTOCARRO	FERROVIA
Danni evidenti : subito allo sbarco e/o presa in consegna e/o ritiro.	×	×	×	×
Danni occulti: entro il termine di giorni:	3	7	7	7

Pag. 67 di 67



GLOSSARIO

Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, nonché il titolare del diritto all'indennizzo prestato dall'assicuratore.

Assicuratore/Impresa/Compagnia: Chubb European Group SE.

Assicurazione: il contratto con cui un soggetto trasferisce ad un altro soggetto un rischio al quale è esposto.

Carenza: il periodo che può intercorrere tra il momento della stipula di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia prestata dall'assicuratore diviene efficace.

Certificato di assicurazione: il documento, che può essere rilasciato dall'assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.

Condizioni di assicurazione: le condizioni contrattuali standard previste da un contratto di assicurazione. Tali condizioni possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.

Danno: il pregiudizio subito dall'assicurato a seguito di un sinistro.

Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento di una somma da parte dell'assicuratore per ogni giorno d'inabilità temporanea oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura, conseguentemente a infortunio o malattia.

Disdetta: la comunicazione che il contraente o l'assicuratore invia all'altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di terminare il contratto.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l'assicuratore non riconosce l'indennizzo.

Indennizzo/Indennità/Risarcimento: la somma dovuta dall'assicuratore all'assicurato (o, in casi particolari, al beneficiario) in caso di sinistro, determinata applicando le eventuali franchigie, scoperti e sottolimiti previsti dal contratto.

Intermediario: l'intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua opera di intermediazione in relazione al contratto di assicurazione.

Inabilità temporanea: è l'incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo.

Invalidità permanente: è la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di sorveglianza nei confronti delle imprese di assicurazioni, anche straniere, operanti in Italia.

Liquidazione: il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore in caso di sinistro coperto dall'assicurazione.

Massimale/Limite di risarcimento/Somma assicurata: La somma massima liquidabile dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno per ogni sinistro. Quando invece è specificato nelle Condizioni di Assicurazione che il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui l'assicuratore è tenuto per tutti i sinistri relativi a tale periodo.


Periodo assicurativo/di assicurazione: il periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa, a condizione che sia stato pagato il premio.

Perito: è il libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia il perito è un medico legale e può essere incaricato da entrambe le parti.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione stipulato dal contraente, contenente tutte le condizioni contrattuali applicabili.

1/2

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@chubb.pec.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS 1.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it





Polizza collettiva: è il contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell'interesse di più assicurati.

Premio: la somma di denaro dovuta dal contraente a titolo di corrispettivo per la prestazione assicurativa.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l'assicuratore non riconosce l'indennizzo.

Set informativo: l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta), che vengono consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

Sottolimite: la somma massima, espressa in percentuale o in cifra assoluta, che rappresenta il massimo esborso dell'assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui è previsto.